

PROVINCIA DI VITERBO

SEGRETERIA GENERALE



***Piano Integrato di Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza***

Triennio 2020 - 2022

a cura del Responsabile Prevenzione Corruzione e della Trasparenza dott. Francesco
Loricchio – Segretario Generale

approvato con decreto presidenziale n. _____ del _____ 2020

Indice generale

PREMESSA.....	4
TITOLO I - NORME DI CARATTERE GENERALE.....	7
Art. 1 - Quadro normativo.....	7
Art. 2 Lo stato di attuazione del processo di prevenzione della corruzione.....	9
Art. 3 Analisi del contesto esterno.....	12
Art. 4 Contesto interno.....	14
Art. 5 Adozione del Piano Integrato di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza - PTPCT 2020-2022.....	15
TITOLO II - SOGGETTI COINVOLTI NELLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	16
Art. 6 - Il Responsabile della prevenzione della corruzione (R.P.C.). Compiti, poteri e responsabilità.....	16
Art. 7 - L'Organismo Indipendente di Valutazione/ Il Nucleo di Valutazione.....	18
Art. 8 - L'Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.).....	19
Art. 9 - I Dirigenti/titolari di posizione organizzativa.....	19
Art. 10 - I Referenti.....	23
Art. 11 - Tutti i Dipendenti.....	23
Art. 12 – Altri soggetti coinvolti nell'attività di prevenzione.....	24
TITOLO III - SCHEDA DELLA MAPPATURA DEI PROCESSI E DELLA RELATIVA GRADAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE.....	24
Art. 13 - Mappatura dei processi e relative aree dei rischi di corruzione.....	24
TITOLO IV - TRATTAMENTO DEL RISCHIO: IDENTIFICAZIONE MISURE PREVENZIONE.....	27
Art. 14 Raccordo delle misure di prevenzione con gli altri strumenti di programmazione strategico-gestionale.....	27
Art. 15-Misure generali finalizzate alla prevenzione della corruzione.....	28
15.1 - Codice di comportamento.....	29
15.2 Rotazione dei Dirigenti.....	29
15.3 Rotazione del personale.....	32
15.4 Piano di Formazione.....	33
15.5 Astensione in caso di conflitto di interesse.....	34
15.6 Conferimento ed autorizzazioni incarichi.....	35
15.7 Inconferibilità e incompatibilità incarichi dirigenziali e di incarichi amministrativi di vertice.....	36
15.8 Attività successive alla cessazione del servizio (pantouflage).....	37
15.9 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per i delitti contro la P.A.....	38
15.10 Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti.....	39
15.11 Patti di integrità negli affidamenti.....	41
15.12 Revisione dei processi di privatizzazione e di esternalizzazione di funzioni, attività strumentali e servizi pubblici.....	41
15.13 Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile.....	42
Art. 16 -Misure Specifiche finalizzate alla prevenzione della corruzione.....	42

16. 1 Adeguamento regolamenti di organizzazione.....	42
16.2 Gestione appalti.....	42
16. 3 Adempimenti in materia di predisposizione di atti di natura provvedimentoale.....	47
16. 4 Adempimenti in materia di riconoscimento di debiti fuori bilancio.....	48
16. 5 Responsabilizzazione dei soggetti referenti anticorruzione.....	49
Art. 17 - Attività di controllo – i Controlli interni.....	49
Art. 18 – Misure organizzative in materia di antiriciclaggio.....	50
Art. 19 - Attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.lgs. n. 97/2016.....	54
Art. 20 - Il collegamento tra trasparenza e ciclo performance.....	57

PREMESSA

La Provincia di Viterbo prosegue nell'impegno per la prevenzione della corruzione e nel contrasto di ogni forma di illegalità consapevole che definire, attivare, sviluppare e migliorare un sistema di prevenzione della corruzione in primis sia il modo più efficace per rafforzarsi nella capacità di contrasto della corruzione.

La corruzione e le altre forme di illegalità sono considerate due tra i più importanti ostacoli allo sviluppo territoriale, all'efficienza e all'efficacia dell'agire amministrativo e, in ultima istanza, al corretto funzionamento delle istituzioni sociali e civili.

Al fine di ottenere osservazioni e proposte finalizzate ad una migliore individuazione delle misure anticorruzione, è stato predisposto un avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, rivolto a cittadini, associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, le organizzazioni di categoria e organizzazioni sindacali operanti sul territorio provinciale, a prendere visione del PTPC 2019/2021 e a far pervenire – entro le ore 12 del giorno 18 gennaio 2020 - il proprio contributo per un puntuale aggiornamento dei contenuti, attraverso un modulo da scaricare e compilare. Non sono pervenute tuttavia, agli indirizzi indicati, proposte o osservazioni.

Il presente Piano definisce gli obiettivi della Provincia di Viterbo per lo sviluppo della strategia di prevenzione per gli anni 2020- 2022 attuando la disciplina anticorruzione applicando la Legge n. 190 del 2012 recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione», i provvedimenti normativi ad essa collegati e di seguito riportati:

Il presente Piano Triennale di prevenzione della Corruzione, d'ora innanzi siglato P.T.P.C., è adottato in applicazione dei seguenti atti normativi:

- a) Legge 190/2012, che reca “Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed all'illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
- b) D.Lgs. 33/2013 in tema di Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- c) D.Lgs. 39/2013, in tema di Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- d) DPR 62/2013, in tema di Regolamento recante Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici;
- e) Intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali per l'attuazione dell'art. 1, commi 60 e 61, della legge 190/2012;
- f) D.L. 90/2014, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, recante la riorganizzazione delle competenze sulla prevenzione della corruzione;
- g) Aggiornamento 2015 al PNA 2013 approvato dall'ANAC con determinazione n. 12 del 28/10/2015;
- h) D.L. 97/2016 Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

- i) D.Lgs. 50/2016 sul Codice dei contratti pubblici;
- j) Attuazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2013, approvato con Delibera della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche n. 72/2013;
- k) Piano Nazionale Anticorruzione 2016, delibera A.N.AC. 831/2016;
- l) Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione, delibera A.N.AC. 1208/2017;
- m) Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione, delibera A.N.AC. 1074/2018;
- n) Deliberazione ANAC n. 1604 del 13 novembre 2019 recante “Piano Nazionale Anticorruzione 2019”.

Il Piano inoltre contiene l'analisi e la valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e, su tali basi, indica le azioni volte a prevenire tale rischio.

SEZIONE I

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

TITOLO I - NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - Quadro normativo

Con la legge 6 novembre 2012 n. 190 il legislatore nazionale, in attuazione dell'art. 6, della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, ha introdotto nel nostro Ordinamento specifiche disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Per “**corruzione**”, oltre al significato giuridico che il termine assume in riferimento alle norme del codice penale, si intende *ogni caso di abuso, da parte del dipendente pubblico, del potere a lui affidato o della rappresentanza dell'amministrazione che gli compete al fine di ottenere indebiti vantaggi privati*. Sono comprese le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale o dalla cattiva cura degli interessi e del funzionamento dell'amministrazione, venga in evidenza un uso privato delle funzioni o dei compiti attribuiti.

Con l'approvazione definitiva del PNA 2019 avvenuta con delibera 1064 del 13/11/2019, l'Anac ha consentito l'adozione graduale della metodologia di tipo qualitativo per la stima del rischio prevista nell'Allegato 1 del suddetto PNA, in luogo di quella di tipo quantitativo precedentemente proposta con il primo PNA, entro e non oltre l'adozione del PTPCT 2021-2023, dando pertanto tutto il 2020 alle amministrazioni per adeguare le proprie metodologie.

Il presente Piano quindi conferma conseguentemente le principali scelte metodologiche di carattere generale già adottate nell'ambito dei Piani precedenti, prima fra tutte, l'elaborazione di una metodologia di analisi del rischio, calibrata in relazione al contesto amministrativo dell'Ente. La nuova metodologia per la gestione dei rischi corruttivi prevista dall'allegato 1 del PNA 2019, basata su un approccio valutativo di tipo qualitativo, sarà applicata in modo graduale con l'adozione del PTPCT 2021-2023.

Scopo del presente Piano è quello di essere strumento di orientamento dei comportamenti organizzativi, nel rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità valorizzando un'etica della Pubblica Amministrazione orientata alla legalità e, dunque, al rispetto delle regole poste a presidio del bene pubblico.

Il piano anticorruzione serve quindi ad assicurare, a beneficio dei terzi, la tracciabilità della legalità.

Le nuove indicazioni metodologiche per la progettazione, la realizzazione e il miglioramento continuo del sistema di gestione del rischio corruttivo, forniscono nuovi indicatori per la costruzione delle aree a rischio.

A tal proposito, l'ANAC nell'allegato 1 individua un “approccio di tipo qualitativo”, dando ampio spazio alla motivazione della valutazione ed alla garanzia della massima trasparenza, in luogo dell'approccio quantitativo finora utilizzato da tutte le pubbliche amministrazioni.

Considerata la portata innovativa del nuovo approccio valutativo si rende necessario procedere con gradualità all'applicazione della nuova metodologia e, comunque, a partire dall'adozione del PTPCT 2021/2023, facoltà questa prevista dall'ANAC nella delibera di approvazione del PNA.

Si conferma, pertanto, per l'anno 2020 il sistema di gestione del rischio di cui al PTPCT 2019-2021.

Con il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione 2019 l'ANAC fornisce una definizione aggiornata di "Corruzione" e di "prevenzione della corruzione" integrando e superando tutte le precedenti definizioni che erano state date.

Il citato PNA distingue fra la definizione di corruzione, ovvero i *"comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse affidatogli"*, più propri del contrasto penalistico ai fenomeni corruttivi, da quella di "prevenzione della corruzione", ovvero *"una vasta serie di misure con cui si creano le condizioni per rendere sempre più difficile l'adozione di comportamenti di corruzione nelle amministrazioni pubbliche e nei soggetti, anche privati, considerati dalla legge 190/2012"*. Quindi non si intende modificato il contenuto di nozione di corruzione, intesa in senso penalistico ma la "prevenzione della corruzione", introduce in modo organico e mette a sistema misure che incidono laddove si configurano condotte, situazioni, condizioni, organizzative ed individuali, riconducibili anche a forme di cattiva amministrazione che potrebbero essere prodromiche ovvero costituire un ambiente favorevole alla commissione di fatti corruttivi in senso proprio.

Per **"illegalità"** si intende *l'uso deviato o distorto dei doveri funzionali e la strumentalizzazione della potestà pubblica, che può concretizzarsi anche nell'utilizzo di risorse pubbliche per perseguire un interesse privato a detrimento dell'interesse generale e della legalità*.

Particolarmente significativa è la disciplina introdotta dal decreto legge 24 giugno 2014 n° 90, convertito in legge 11 agosto 2014 n° 114, recante il trasferimento completo delle competenze sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza dal Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) all'ANAC, nonché la rilevante riorganizzazione dell'ANAC e l'assunzione delle funzioni e delle competenze della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP).

Fondamentale importanza assume la determinazione ANAC n° 12 del 28 ottobre 2015, che costituisce aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione, con la quale l'Autorità ha fornito indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del PNA approvato con delibera 11 settembre 2013 n° 72.

Va citato altresì il Regolamento ANAC in materia di esercizio del potere sanzionatorio, del 9 settembre 2014, in cui sono identificate le fattispecie relative alla *"omessa adozione"* del PTCP e del PTTI.

Il **Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (PNA)**, approvato in via definitiva con la Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 rappresentava il primo atto predisposto e adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ai sensi dell'art. 19 del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014 quale Autorità titolare delle competenze in materia di prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni.

Il PNA 2018 costituisce atto generale di indirizzo rivolto a tutte le amministrazioni e ai soggetti di diritto privato in controllo pubblico che adottano i Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, ed è in linea con le recenti e rilevanti modifiche legislative.

Come testualmente precisato dall'ANAC, si tratta di un modello che deve temperare *"l'esigenza di uniformità nel perseguimento di effettive misure di prevenzione della corruzione con l'autonomia organizzativa, spesso costituzionalmente garantita, delle amministrazioni nel definire esse stesse i caratteri della propria organizzazione e, all'interno di essa, le misure organizzative necessarie a prevenire i rischi di corruzione rilevati"*.

La nuova disciplina si prefigge l'obiettivo di rafforzare il ruolo dei Responsabili della prevenzione della corruzione (RPC) quali soggetti titolari del potere di predisposizione e di proposta del Piano Triennale per la Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) all'organo di indirizzo politico. E' sancito, inoltre, un maggiore e più incisivo coinvolgimento degli organi di indirizzo nella formazione e attuazione dei Piani così come di quello degli Organismi Indipendenti di Valutazione che sono chiamati a raccordare le misure anticorruzione con quelle di misurazione della performance. Inoltre il PNA, nell'ottica della semplificazione, ha statuito di unificare in un solo strumento il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e il Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità (PTTI).

La specifica indicazione delle misure compete alle singole amministrazioni attraverso l'adozione dei Piani triennali che, in virtù dell'unificazione con il Programma triennale della trasparenza e dell'integrità, acquisisce il titolo di Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, di seguito PTPCT.

Come sancito dall'art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012, l'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno.

Si evidenzia che i PTPC, devono essere pubblicati esclusivamente sui siti istituzionali delle amministrazioni e degli enti, nella sezione «Amministrazione trasparente», sotto sezione «Altri contenuti», «Corruzione». In una logica di semplificazione degli oneri, pertanto, essi non devono essere trasmessi all'ANAC né al Dipartimento della Funzione Pubblica. Al fine di consentire il monitoraggio dell'ANAC, le amministrazioni e gli enti mantengono sul sito tutti i PTPC adottati, quindi anche quelli riferiti alle annualità precedenti all'ultima (delibera n. 12 dell'ANAC del 28 ottobre 2015)

Art. 2 Lo stato di attuazione del processo di prevenzione della corruzione

Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC), si caratterizza come strumento generale di prevenzione e diffusione dell'etica, secondo i principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione.

Il Piano contiene le misure organizzative ed operative, comportamentali e trasversali preordinate ad evitare fenomeni di corruzione, a determinare il miglioramento delle pratiche amministrative attraverso l'implementazione ed il rafforzamento dell'etica nella P.A., evitando illeciti e comportamenti che in qualche maniera possano adombrarne la trasparenza e la correttezza. In tale contesto promuove una rete di rapporti tra gli organi interni dell'organizzazione provinciale e favorisce il controllo esterno da parte dei cittadini.

Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione è uno strumento dinamico, a formazione progressiva, avente proiezione triennale con scorrimento successivo, per tale motivo il Piano può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, allorché siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma, 10 lett. a) L. 190/2012.

Il Piano deve essere aggiornato annualmente entro il 31 gennaio, anche sulla base delle proposte dei Dirigenti.

In attuazione delle disposizioni normative contenute nella Legge 190/2012, la Provincia di Viterbo ha adottato i seguenti documenti:

- Programma delle misure anticorruzione – triennio 2013/2015 approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 del 18.04.2013;
- Piano triennale di prevenzione della corruzione triennio 2014/2016 approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 34 del 26.08.2014;
- Piano triennale di prevenzione della corruzione triennio 2015/2017 approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 38 del 28.03.2015
- Piano triennale di prevenzione della corruzione triennio 2016/2018 approvato con decreto presidenziale n. 36 del 29.01.2016 il cui contenuto è stato oggetto di approvazione da parte del Consiglio provinciale con deliberazione n. 1 del 08.02.2016, in ossequio alle raccomandazioni dell'Anac di cui alla determinazione n° 12 del 28 ottobre 2015 di coinvolgimento degli organi di indirizzo della “politica” nella condivisione delle misure di prevenzione
- Piano Integrato di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza – Triennio 2017-2019 approvato con decreto presidenziale n. 19 del 30.01.2017 il cui contenuto è stato oggetto di presa d'atto ed approvazione da parte del Consiglio Provinciale con deliberazione n. 5 del 6 febbraio 2017;
- Piano Integrato di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza – Triennio 2018-2020 approvato con decreto presidenziale n. 157 del 25.05.2018 e relativi allegati;
- Piano Integrato di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza – Triennio 2018-2020 approvato con decreto presidenziale n. 166 del 28.06.2019 e relativi allegati.

Il PTPC della Provincia di Viterbo, ha assunto notevole importanza in quanto in conformità con le indicazioni integrative e chiarimenti contenuti nella determinazione ANAC n° 12 del 28 ottobre 2015, (quale aggiornamento 2015 ai contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione PNA approvato con delibera 11 settembre 2013 n° 72) contiene, in quanto oggetto di mappatura, tutti i processi afferenti alle funzioni fondamentali della provincia così come individuate ai commi 85 e 88 dell'art.1, della Legge n° 56/2014.

Con apposito Comunicato del Presidente dell'ANAC del 16/12/2015 avente ad oggetto: *“Riordino degli enti locali ai sensi della legge 7 aprile 2014 n° 56- funzioni delle province- trasferimento- adozione del PTCP 2016-2018”*, sono state fornite indicazioni stabilendo che *“il PTCP 2016-2019 delle province dovrà necessariamente contenere misure di prevenzione della corruzione con riguardo alle funzioni fondamentali individuate ai commi 85 e 88 della Legge 56/2014, nonché dovrà tenere conto del processo di riorganizzazione delle funzioni trasferite o che non saranno più esercitate e dei profili temporali di trasferimento”*.

Sono state individuate le aree di rischio specifiche connesse alla funzione fondamentale di cui alla lettera a) del comma 85 della legge n° 56/2014, ossia quelle della *“pianificazione territoriale provinciale di coordinamento”*, e di quella afferente agli *“espropri”*, nonché mappati i relativi processi.

In merito al processo di riordino delle funzioni non fondamentali si rappresenta che la Regione Lazio con Proposta di Legge n. 307 del 11 dicembre 2015, adottata di iniziativa della Giunta Regionale con Deliberazione n. 718 del 9 dicembre 2015, ha previsto una serie di norme volte a disciplinare una prima attuazione del processo di riordino delle funzioni “non fondamentali” delle Province e della Città metropolitana di Roma Capitale.

Per quanto concerne la Provincia di Viterbo, si richiamano le disposizioni adottate dalla Regione Lazio, con la legge Regionale 31 dicembre 2015, n. 17 “*legge di stabilità regionale 2016*”, che con l’unico articolo 7, ha disciplinato il trasferimento delle funzioni non fondamentali delle province in attuazione della legge 7 aprile 2014 n° 56 e della legge 23 dicembre 2014 n° 190.

Il comma 2, del predetto art. 7 stabilisce che “ *le funzioni non fondamentali in materia di servizi sociali e istruzione scolastica, formazione professionale, servizi e politiche attive per il lavoro, agricoltura, ivi inclusa caccia e pesca, sanità veterinaria, turismo, beni, servizi e attività culturali e viabilità, già esercitate dalla Città metropolitana di Roma Capitale e dalle province alla data di entrata in vigore della presente legge e non riconferite nei commi da 3 a 7, sono esercitate dalla Regione, anche mediante forme di delega, avvalimento e convenzione e salvo il conferimento di ulteriori funzioni e compiti amministrativi in capo a Roma Capitale e ai comuni*”.

Tale disposizione normativa (articolo 7) definisce un percorso di riordino che sarà operativo per gradi, infatti è previsto che la Giunta Regionale adotti, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della Legge stessa, un provvedimento volto ad individuare le funzioni non fondamentali, la struttura regionale subentrante nell’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi non fondamentali, le risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali connesse all’esercizio degli stessi.

Con i successivi commi da 3 a 7, della legge di stabilità regionale 2016, la Regione Lazio delega alle Province i seguenti compiti amministrativi:

comma 3

- a) *l’assistenza agli alunni con disabilità frequentanti la scuola media superiore;*
- b) *l’assistenza ai disabili sensoriali ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67 e successive modifiche;*
- c) *la promozione di iniziative a carattere sociale e culturale per la prevenzione della violenza di genere, il concorso alla programmazione della rete degli interventi, la realizzazione, il finanziamento ed il coordinamento dei servizi preposti alla tutela e alla protezione delle donne vittime di violenza e dei loro figli, in concorso con lo Stato, la Regione ed i comuni, in conformità alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 (Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna);*
- d) *il concorso alla programmazione della rete dei servizi territoriali, la promozione e la realizzazione delle azioni a carattere sociale e culturale per l’accoglienza e l’inclusione dei cittadini immigrati, dei richiedenti asilo, dei rifugiati e dei titolari di protezione internazionale, umanitaria e sociale nonché dei loro familiari, in concorso con lo Stato, la Regione ed i comuni.*

comma 5: *la gestione, previa convenzione con la Regione, delle strutture di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), della legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 in materia di formazione professionale;*

comma 6: *la gestione, previa convenzione con la Regione, delle istituzioni formative di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a) e c), della legge regionale 20 aprile 2015, n. 5 (Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale), nonché l’assegnazione delle risorse di cui all’articolo 7, comma 5, della l.r. 5/2015.*

comma 7: *la gestione, previa convenzione con la Regione, delle strutture e servizi culturali e scientifici già istituiti dalle stesse.*

Con deliberazione della Giunta Regionale Lazio n. 1 del 26.01.2016 avente ad oggetto: “Legge Regionale 31 dicembre 2015, n. 17 “legge di stabilità regionale 2016” – attuazione disposizioni di cui all’art. 7, comma 8”, si è stabilito che la Regione Lazio e le competenti direzioni regionali quali strutture di primo livello esercitano le funzioni non fondamentali in materia di:

- servizi sociali e sanità veterinaria
- servizi e politiche attive per il lavoro
- di agricoltura, caccia e pesca
- viabilità (manutenzione ordinaria e straordinaria) fermo il rispetto delle competenze indicate nel comma 85, lett. b) della Legge 56/2014.
- turismo

Pertanto la Provincia di Viterbo, già con il PTCP 2016-2018 ha inserito nella mappatura le funzioni previste dal comma 85, della Legge 56/2014 nonché quelle che ha continuato ad esercitare in virtù del comma 89, della Legge 56/2014.

Art. 3 Analisi del contesto esterno

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha sottolineato che la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all’analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all’interno dell’amministrazione per via delle specificità dell’ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne (Anac determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015).

Il PNA del 2013 conteneva un generico riferimento al contesto ai fini dell’analisi del rischio corruttivo, mentre con le indicazioni individuate dall’A.N.A.C. nell’Aggiornamento 2015 del P.N.A., l’analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell’ambiente nel quale la Provincia opera, con riferimento, ad esempio, agli aspetti culturali, criminologici sociali ed economici del territorio, possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno e, quindi, fa riferimento a tutti quei fattori legati al territorio che possono generare influenze da parte di "portatori e rappresentanti di interessi esterni".

Per l’analisi del contesto esterno si è tenuto conto:

del IV Rapporto "Mafie nel Lazio" realizzato dall’Osservatorio per la sicurezza e la legalità della regione Lazio nel 2019, dal quale emerge che:

"Nei precedenti rapporti precedenti avevamo segnalato alcune criticità della provincia di Viterbo interessata da presenze di esponenti della ‘ndrangheta e da pregiudicati sardi particolarmente feroci. (...) Le indagini della Dda di Roma però tra il 2017 e il 2018 hanno svelato l’esistenza di una nuova e agguerrita associazione di stampo mafioso autoctona. I pm “...omissis...” grazie al certosino lavoro del nucleo investigativo dell’arma di Viterbo hanno dettagliato il contesto mafioso di questo clan, ricostruendo come riportato dal Gip nel provvedimento in cui dispone la custodia cautelare per alcuni indagati, i numerosi reati commessi dal clan in oltre un anno di attività. Poiché rappresentano una sequenza impressionante di episodi violenti che hanno fatto vivere i cittadini di Viterbo in un costante clima di terrore per anni, in estrema sintesi, i fatti oggetto del procedimento si elencano a seguire: - 30 incendi ad autovetture di proprietà di commercianti e appartenenti alle forze dell’ordine; - 6 tentativi di incendio ad autovetture di proprietà di commercianti e appartenenti alle forze dell’ordine; - 2 danneggiamenti ad autovetture di proprietà di commercianti; - 1 furto, 1 tentata

rapina e 1 danneggiamento ad esercizi commerciali; - 11 casi di intimidazione e 1 minaccia estorsiva a commercianti, - 1 aggressione- 1 pestaggio a danno di un commerciante ed un pregiudicato. Scrive il Gip inquadrando questa sequenza di fatti criminali che: *«Si tratta di episodi maturati in un medesimo contesto ambientale nel quale le vittime sono, per lo più, imprenditori esercenti attività di compro oro, ovvero professionisti - avvocati e commercialisti - legati ai primi da rapporti personali o professionali o, ancora, soggetti in rapporti commerciali o lavorativi con gli imprenditori del settore [...] episodi avvinti in una più ampia ed unitaria strategia criminale, promossa da “...omissis...” calabrese trapiantato nel viterbese da quasi quindici anni, e finalizzata a consentire a quest’ultimo di assumere e mantenere il controllo delle attività economiche di compro oro del viterbese e, in ultima analisi, il controllo del territorio (come già precisato e che sarà di seguito meglio chiarito nel trattare il reato associativo)»*. “...Omissis...”, secondo gli investigatori è una figura autorevole e di spicco nel panorama criminale viterbese. Ma come ha fondato questa “mafia viterbese”? Lo spiega sempre il Gip “...omissis...” nel suo provvedimento: *« [...] “...omissis...” appartiene ad una famiglia di ‘ndrangheta originaria di Lamezia Terme e storicamente intranea al ben noto clan “...omissis”, con cui ha continuato a mantenere solidi rapporti anche nel corso degli ultimi anni, sovvenzionandola carcerazione di alcuni esponenti della cosca e favorendo la latitanza di altri, anche sul territorio laziale”*. “...omissis...” – secondo gli inquirenti dà vita un’associazione mafiosa autoctona italo-albanese, che si avvale della “ferocia” del peso “militare” degli albanesi. La fama criminale del “...omissis...” è un elemento fondamentale che “...omissis...” fa confluire-secondo gli inquirenti- nell’associazione: La fama criminale del “...omissis...” e il timore che incute nella popolazione viterbese emergono anche dalle deposizioni di alcune persone offese, che hanno fatto inequivoco riferimento al fatto che a Viterbo vi è la convinzione che “...omissis...” sia soggetto appartenente alla ‘ndrangheta, convinzione avvalorata dalla condotta ostentatamente intimidatoria adottata dall’indagato». Non soltanto “appartenenza” e rapporti con la ‘ndrangheta. “...omissis...” sceglie di utilizzare anche il metodo mafioso e di provare a trasmetterlo ai suoi complici. (...) Una mafia italo-albanese, dunque, con una riserva di violenza legata al passato criminale del capo ma con una forza di intimidazione maturata e consolidata tutta sul territorio di Viterbo. (...) L’organizzazione di stampo mafioso guidata da ”...omissis...” e formata anche da cittadini albanesi rientra secondo il Gip “omissis” nelle cd. “piccole mafie” «ovvero organizzazioni con un basso numero di appartenenti e non necessariamente armate (nella specie, come di seguito precisato, trattasi di associazione anche armata), che si avvalgono della forza di intimidazione non in via generalizzata, ma in un limitato territorio o settore». Poco dopo gli arresti, la sera del 15 febbraio del 2019 a Viterbo si è svolta una fiaccolata contro le mafie. All’iniziativa promossa dai sindacati Cgil, Cisl e Uil aderiscono associazioni di categoria e associazioni studentesche. Si tratta di una delle prime manifestazioni contro le mafie in una provincia considerata “isola felice” sino a pochi anni fa.

Si è tenuto conto anche *“Rapporto 2018 sullo stato delle province del Lazio”*, elaborato da UPI Lazio e E.U.R.E.S., pubblicato nel dicembre 2018, dal quale si evince che *“Crescono le Imprese nel Lazio”* precisando che *“La positiva dinamica economica trova riscontro anche nell’espansione del sistema imprenditoriale, peraltro accompagnata, dopo molti anni, da un pur leggero spostamento dell’occupazione verso le imprese di medie e grandi dimensioni . Nonostante le variazioni riscontrate, nel 2017 è ancora Viterbo la provincia con il tasso di imprenditorialità più alto, con un valore pari a 18,5 imprese ogni 100 abitanti”*

Art. 4 Contesto interno

L'analisi del contesto interno è incentrata sull'esame della struttura organizzativa e delle principali funzioni da essa svolte, per evidenziare il sistema delle responsabilità, e sulla mappatura dei processi e delle attività dell'Ente con individuazione e analisi dei processi organizzativi.

Le analisi e le considerazioni tengono conto del processo di riordino attualmente in corso, delle Province a seguito dell'entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni», della riduzione ex lege della dotazione organica disposta con l'art. 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014 n° 190), e della Legge Regionale n° 17 del 31.12.2015 cd stabilità 2016.

La Legge 56/2014 doveva avere un carattere transitorio in attesa di definire la riforma del Titolo V della Costituzione.

Ad oggi il contesto costituzionale non è mutato, e il processo di riorganizzazione delle province sia in termini di funzioni che di attribuzioni di competenza è tuttora in corso.

A ciò si aggiunge l'esito della consultazione referendaria del 4 dicembre 2016, di mancata modifica del Titolo V della Costituzione.

Ne deriva un quadro di riferimento normativo in continua evoluzione, che incide negativamente sulla struttura organizzativa che, attualmente è suddivisa in:

- Settore Amministrativo;
- Settore Finanziario;
- Settore tecnico;
- Unità di progetto Tutela del territorio.

Al vertice di ciascun Settore è posto un Dirigente, mentre alla sovrintendenza di ogni Servizio è designato un dipendente di categoria D, titolare di posizione organizzativa.

A seguito della nuova macro-struttura organizzativa della Provincia di Viterbo, decretata con provvedimento Presidenziale 246 del 27 settembre 2019, adottato al fine di garantire un miglior assetto nel rilancio dell'azione dell'Ente risulta allo stato articolata in quattro macro - strutture , come sotto riportate:

- Settore Amministrativo;
- Settore Tecnico
- Settore Finanziario
- Unità di Progetto Tutela del Territorio

Strutture di staff al Presidente:

- Unità di Staff Nucleo di Valutazione
- Unità di Staff Gabinetto della Presidenza
- Collegio dei Revisori Contabili
- Segreteria Generale / Direzione Generale /struttura di Vertice)
- Unità di Staff Advocatura e Contenzioso

Art. 5 Adozione del Piano Integrato di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza - PTPCT 2020-2022

Come sancito dall'art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012, l'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno.

Quanto al procedimento di approvazione dei piani triennali, l'attuale Piano Nazionale Anticorruzione ritiene che nelle Province, attesa l'assenza di Giunta, l'adozione del Piano debba, di norma, prevedere un doppio passaggio: l'approvazione da parte del Consiglio Provinciale di un documento di carattere generale sul contenuto del PTPCT e la successiva adozione da parte del Presidente.

Anche per questo triennio, il Presidente della Provincia di Viterbo, ai sensi dell'art. 1, comma 55, della Legge 56/2014, approva l'aggiornamento annuale del Piano con proprio decreto.

Il Piano integrato sull'anticorruzione e la trasparenza 2020-2022 della Provincia di Viterbo, viene adottato tenuto conto delle indicazioni legislative disponibili alla data di approvazione così come stabilito dall'ANAC, in un'ottica di continuità con quanto già attuato nel precedente triennio e in un contesto di progressivo sviluppo delle strategie per la prevenzione amministrativa della corruzione.

Nel 2020 saranno poste in essere misure di revisione a partire da una analisi di contesto mirate alla revisione della mappatura del rischio sulla scorta di un lavoro di revisione dei processi dell'Ente già precedente avviata con il PTPC 2017-2019 e proseguita con il PTPC 2018-2020

Il Piano è strutturato in due sezioni:

1. sezione relativa alla prevenzione della corruzione
2. sezione relativa alla trasparenza

In aderenza, pertanto, alle indicazioni fornite dall'ANAC, ai fini della redazione del presente piano, è stato analizzato con puntualità sia il contesto interno conseguente al nuovo piano di riassetto e la mappatura dei processi/procedimenti svolti dalle diverse articolazioni organizzative dell'Ente che il contesto esterno, con particolare riferimento alle dinamiche socio-territoriali in cui opera l'Amministrazione.

Per l'analisi del contesto interno ci si è avvalsi della necessaria collaborazione dei Dirigenti dell'Ente tesa alla riorganizzazione dell'Ente.

In ragione, pertanto, degli approfondimenti espletati con riguardo sia al contesto interno che al contesto socio-territoriale in cui opera l'Amministrazione si è ritenuto necessario confermare:

1. la rilevanza all'area di rischio dei contratti pubblici, anche in previsione della funzione fondamentale della Provincia in materia di "assistenza tecnico-amministrativa degli enti locali", ai sensi dell'art. 1 comma 85, lettera a) della legge 7 aprile 2014 n° 56;
2. l'individuazione, oltre alle aree di rischio cosiddette "obbligatorie", definite ora dall'ANAC come "aree di rischio generali", aree di rischio "specifiche" dell'Amministrazione, con riferimento ad alcuni ambiti di attività peculiari che possono far emergere rischi specifici (es. espropri);
3. l'applicazione nel processo di ponderazione e valutazione dei rischi, del criterio della prudenza (*vedi determinazione ANAC n° 12 del 28/10/2015 pag. 21*) evitando in tal modo una sottovalutazione dei rischi.

Le misure di prevenzione della corruzione, con riguardo alle suddette funzioni fondamentali, sono contenute nella parte quarta del presente Piano.

Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione trasfuse nel presente P.T.P.C. devono essere rispettate da tutti i dipendenti, compresi i Dirigenti, pena la commissione di illecito disciplinare. Per i Dirigenti, a detta responsabilità disciplinare si aggiunge quella dirigenziale.

TITOLO II - SOGGETTI COINVOLTI NELLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Art. 6 - Il Responsabile della prevenzione della corruzione (R.P.C.). Compiti, poteri e responsabilità

Con decreto presidenziale n. 26 del 23.01.2018 il Segretario generale dell'Ente è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e per la Trasparenza.

Come tale, svolge i compiti previsti dalla L.190/2012, art.1 comma 10, (definiti nella Circolare 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica) e quelli attribuitigli dal D. lgs 39/2013 e dalla delibera dell'Autorità n. 840 del 2 ottobre 2018 , e in particolare:

- a) elabora la proposta di piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed i successivi aggiornamenti, da sottoporre all'organo di indirizzo politico per l'approvazione che dovrà avvenire entro il 31 gennaio di ogni anno, disponendone la successiva pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Altri contenuti/Corruzione";verifica, vigila e monitora sull'efficace attuazione del piano e sulla sua rispondenza alle effettive esigenze dell'Ente e ne propone la modifica ogni qualvolta viene modificato il P.N.A. ovvero intervengono mutamenti rilevanti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- b) verifica, d'intesa con i Dirigenti, l'attuazione del piano di rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi i reati di corruzione e altri casi di illegalità;
- c) cura, di concerto con i dirigenti di Settore, i programmi di formazione dei dipendenti dell'Ente, in particolare di quelli destinati ad operare in settori individuati quali particolarmente esposti alla corruzione e all'illegalità;
- d) elabora la Relazione annuale sull'attività svolta in materia di anticorruzione ed assicura la sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente entro il 15 dicembre di ogni anno o altro termine diverso stabilito dalla norma e/o dall'ANAC), secondo lo schema fornito dall'ANAC) e di trasmetterla all'organo di indirizzo politico dell'amministrazione e all'OIV/NIV;
- e) è tenuto a sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all'interno del PTPC (RASA – Responsabile Analisi Stazione Appaltante)
- f) vigila sull'applicazione e sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. n. 39/2013 in materia di inconfiribilità e di incompatibilità degli incarichi, anche successivamente alla cessazione del servizio o al termine dell'incarico. A tal fine, i dirigenti comunicheranno tempestivamente al responsabile della prevenzione della corruzione gli atti di micro-organizzazione, nonché ogni atto di conferimento, modifica o cessazione di incarichi;
- g) propone al Segretario/Direttore Generale o, in mancanza, al soggetto che ha la competenza in materia di provvedimenti di mobilità d'ufficio e al Dirigente interessato, la rotazione dei

dipendenti nei confronti dei quali siano stati avviati procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva di cui sia stato portato a conoscenza;

- h) sottopone a controllo successivo di regolarità amministrativa, secondo le modalità disciplinate dal Nuovo Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio provinciale n. 38 del 15 ottobre 2018 gli atti afferenti ad aree di attività qualificate ad “Alto Rischio”;
- i) ha l’obbligo, entro il 30 aprile, di verificare il rispetto della normativa in merito al contenimento della spesa degli incarichi dirigenziali a contratto, nella misura massima di percentuale dei posti effettivamente coperti dalla dotazione organica della qualifica dirigenziale;
- j) svolge le funzioni di Responsabile della Trasparenza, vigilando in merito al rispetto degli adempimenti stabiliti dal Decreto Legislativo n. 33/2013 così come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 97/2016.

A garanzia dei compiti assegnati al Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, la revoca del Segretario Generale, di cui all’art.100 del TUEL, è assoggettata ad un procedimento rinforzato che prevede il parere dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. (art. 1, comma 82, Legge n. 190/2012).

Il R.P.C. si avvale di una struttura con funzioni di supporto, composta da personale al quale possono essere attribuite responsabilità procedurali. L’individuazione dei soggetti della struttura di supporto spetta al R.P.C., che la esercita autonomamente, su base fiduciaria, compatibilmente con la disponibilità di risorse umane previa verifica della insussistenza di cause di incompatibilità.

La mancata adozione delle misure di formazione o la mancata attuazione del piano formativo sarà oggetto di valutazione da parte dell’Organismo interno di Valutazione.

Il R.P.C. risponde in sede disciplinare del verificarsi di un fenomeno corruttivo all’interno dell’Ente, qualora:

- Non abbia provveduto agli aggiornamenti annuali del presente Piano;
- Non abbia osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 dell’art. 1, della Legge 190/2012;
- Non abbia vigilato sulla corretta applicazione del presente Piano.

Il R.P.C.T. risponde in sede disciplinare qualora abbia omissso di rilevare ripetute violazioni del Piano.

Il R.P.C.T. qualora riscontri fatti che possano presentare rilevanza disciplinare effettua tempestivamente le comunicazioni di avvio dell’azione disciplinare; effettua altresì denuncia alla Sezione regionale della Corte dei Conti ove ravvisi ipotesi di danno erariale ai sensi dell’art.1 della legge 20/94; alla Procura della Repubblica e alla Autorità Nazionale Anticorruzione ove ravvisi ipotesi di reato ai sensi dell’art. 331 c.p.p.

Per lo svolgimento delle sopra citate attività, il Responsabile della corruzione, può:

- svolgere o far svolgere, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, attività ispettive periodiche;
- accedere a tutte le informazioni della Provincia: può consultare documenti, accedere ai sistemi informativi per acquisire dati e/o informazioni necessari all’attività di analisi, verificare l’operato degli uffici, nonché sentire le persone preposte alle singole fasi di un determinato processo a rischio;
- in qualsiasi momento richiedere ai dipendenti che hanno istruito e/o adottato il provvedimento finale di dare per iscritto adeguata motivazione, qualora non presente agli

atti, circa i presupposti e le circostanze di fatto che sottendono all'adozione del provvedimento, o ne condizionano o determinano il contenuto;

- compiere controlli sull'utilizzazione degli strumenti informatici da parte degli utenti;
- chiedere informazioni o l'esibizione di documenti, a tutto il personale dipendente, a collaboratori e consulenti esterni ed in genere a tutti i soggetti destinatari del Piano;
- nel caso di accadimento di fatti gravi ed urgenti, rilevati nello svolgimento delle proprie attività, informare immediatamente l'organo di direzione politica e tenerlo debitamente aggiornato sugli sviluppi;
- in ogni momento verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità.

L'attività di vigilanza del Responsabile della prevenzione della corruzione – R.P.C.T. sull'effettività ed efficacia del Piano è svolta mediante la verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari ed il Piano stesso, nonché mediante una verifica a campione dei principali atti amministrativi e dei contratti o atti di maggior rilevanza, conclusi o compiuti dalla Provincia, in relazione alle attività rientranti nelle aree a rischio di cui al successivo art. 13 ed in conformità delle misure generali di cui all'art. 15 ed alle misure specifiche di cui all'art. 16 del presente documento.

Art. 7 - L'Organismo Indipendente di Valutazione/ Il Nucleo di Valutazione

Gli Organismi Indipendenti di Valutazione rivestono un ruolo centrale nel nuovo scenario delineato dal PNA nel sistema di gestione della performance e della trasparenza svolgendo i compiti assegnati dall'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 nonché dal D.Lgs. n. 97/2016.

Il nuovo comma 8-bis dell'articolo 1 della L. n. 190/2012 pone in capo all'OIV due tipi di verifiche. La prima è di coerenza dei piani triennali per la prevenzione della corruzione con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico gestionale (ed in particolare del DUP) e che nella misurazione e valutazione della performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza.

La seconda verifica attiene, invece, ai contenuti della Relazione sull'attività svolta - relazione da consegnare entro il 15 dicembre da parte del RPCT - in rapporto agli obiettivi inerenti la prevenzione della corruzione e alla trasparenza. Per le verifiche conseguenti l'OIV può chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti. L'Organismo, infine, riferisce all'ANAC sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

L'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, posti in capo al RPCT, è svolta con il coinvolgimento dell'OIV, al quale il RPCT segnala i casi di mancato o ritardato adempimento. Resta fermo il compito dell'OIV concernente l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza previsto dal D.Lgs. n. 150/2009.

L'OIV/Nucleo di Valutazione:

- partecipano al processo di gestione del rischio;
- nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti, tengono conto dei rischi e delle azioni inerenti alla prevenzione della corruzione;

- svolgono compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa anche attraverso il rilascio delle attestazioni sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza ed integrità, di cui alle deliberazioni dell'A.N.A.C. n. 50/2013 e 77/2013;
- esprimono parere obbligatorio sul Codice di comportamento e sue modificazioni;
- verificano la coerenza tra gli obiettivi di performance organizzativa e individuale e l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.

Art. 8 - L'Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.)

L'Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) :

- a) svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza;
- b) provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria;
- c) opera in raccordo con il Responsabile per la prevenzione della corruzione per quanto riguarda le attività previste dall'articolo 15 del "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici";
- d) effettua attività consultiva nei confronti dei dipendenti su situazioni o comportamenti, al fine di prevenire la commissione di fatti corruttivi e di illeciti disciplinari e ne riferisce al responsabile della prevenzione;
- e) propone l'aggiornamento del codice di comportamento ai sensi dell'art. 59 del CCNL del 21 maggio 2018 comparto funzioni locali;

Art. 9 - I Dirigenti/titolari di posizione organizzativa

In via preliminare va precisato che il processo di riordino con l'esatta individuazione delle funzioni non più fondamentali per l'Ente Provincia secondo quanto disposto dalla Legge 56/2014 da scorporare e trasferire ad altri Enti ancora non si è definitivamente concluso.

Con decreto presidenziale n. 188/2016 è stata approvata una prima macro-struttura organizzativa della Provincia di Viterbo al fine di adeguare la struttura al ridimensionamento dell'organico imposto dall'art. 1, comma 421, della Legge 190/2014 e della profonda riforma del sistema di governo regionale e locale, iniziato con la legge 56/2014 e proseguito con la LR Lazio n. 17/2015, la cui struttura organizzativa risultava articolata in n. 5 macro-unità denominate Settori, come sotto riportate:

- Settore Amministrativo
- Settore Tecnico
- Settore Ambiente
- Settore Finanziario
- Settore Formazione professionale, politiche sociali, cultura, turismo

Con decreto presidenziale n. 190 del 03.06.2016 venivano conferiti ai 2 dirigenti a T.I. in servizio presso l'Ente gli incarichi dirigenziali di direzione dei Settori a seguito della nuova Macro-struttura dell'Ente.

Con successivo decreto presidenziale n. 191 del 03.06.2016 venivano istituite le strutture delle posizioni organizzative.

A seguito della Macro-struttura dell'Ente, approvata con il sopra richiamato D.P. 188/2016 è stata costituita l'Unità autonoma denominata "Avvocatura e Contenzioso" in posizione di staff e sotto la

dipendenza diretta e funzionale del Presidente della Provincia. Successivamente, con decreto presidenziale n. 194 del 7 giugno 2016 è stato conferito l'incarico di alta professionalità.

La nuova Macro-Struttura, nel tempo ha subito ulteriori parziali modifiche approvate con i decreti presidenziali n° 389 del 30.12.2016 e n. 290 del 30.12.2016 di istituzioni ulteriori posizioni organizzative, e con decreto presidenziale n. 140 del 25 maggio 2017 di ridefinizione del Servizio di Segreteria Generale consistente in:

- a) accorpamento nel "Servizio di Segreteria Generale" mediante scorporo dell'unità Partecipazioni e controllo Analogo dal Settore Amministrativo – servizio Affari Generali ed Istituzionali;
- b) accorpamento nel "Servizio di Segreteria Generale" dell'Ufficio di Segreteria del Presidente con seguente inquadramento dei sopra citati Uffici nell'ambito del "Servizio di Segreteria Generale" con assegnazione del personale alle dirette dipendenze del Segretario Generale.

con Decreto presidenziale n. 116 del 13 aprile 2018 si ridefiniva parzialmente le competenze della Macrostruttura dell'Ente accorpando i due Settori tecnico e ambiente, territorio e difesa del suolo in un unico settore " Tecnico ed Ambiente" alle direttive di un unico Dirigente; con il medesimo decreto si procedeva a modificare il Regolamento sui servizi ed uffici (DGP ., 540/2003) istituendo una ulteriore unità organizzativa intermedia tra il Settore ed il servizio denominata UOCG – Unità organizzativa di gestione e coordinamento, quale posizione organizzativa anche di alta professionalità ed istituita la UOCG " Ambiente, territorio e difesa del suolo" nell'ambito del settore tecnico e ambiente;

Con i Decreti Presidenziali n. 276/2018 del 16.10.2018 e n. 370 del 28.12.2018 veniva ulteriormente modificata la macrostruttura dell'Ente prevedendo l'articolazione nelle quattro attuali strutture organizzative di massimo livello:

- Settore Amministrativo;
- Settore Finanziario;
- Settore tecnico;
- Unità di progetto Tutela del territorio

Da ultimo con il Decreto presidenziale n. 34 del 15 febbraio 2019, preso atto dell'intervenuta nomina dei Dirigenti l' Unità di progetto Tutela del territorio e del Settore Finanziario, la Macro struttura ed il correlato Funzionigramma generale hanno subito una ulteriore modifica che si è sostanziata in una ridistribuzione delle competenze afferenti i settori Amministrativo, Finanziario e Tecnico collocando, altresì, l'Unità di Staff Avvocatura e Contenzioso , nel contempo trasformata in Servizio Avvocatura, sotto la direzione del Segretario /Direttore Generale;

Con Decreto Presidenziale 246 del 27 settembre 2019, adottato al fine di garantire un miglior assetto nel rilancio dell'azione dell'Ente risulta allo stato articolata in quattro macro - strutture , come sotto riportate:

- Settore Amministrativo;
- Settore Tecnico
- Settore Finanziario
- Unità di Progetto Tutela del Territorio

Strutture di staff al Presidente:

- Unità di Staff Nucleo di Valutazione
- Unità di Staff Gabinetto della Presidenza
- Collegio dei Revisori Contabili
- Segreteria Generale / Direzione Generale /struttura di Vertice)

•Unità di Staff Advocatura e Contenzioso

Per le finalità del presente Piano i Dirigenti dei Settori individueranno, d'intesa con il Segretario Generale/Direttore Generale nell'ambito di un'azione sinergica, misure preventive attraverso una verifica periodica della valutazione connessa ai rischi dei propri uffici e servizi, riguardo al fenomeno corruttivo.

I Dirigenti di Settore, ai sensi della Legge sull'anticorruzione e del PNA, sono individuati quali ***referenti anticorruzione***.

Ai Dirigenti, oltre agli adempimenti previsti nel P.N.A. e dall'art.16, comma 1, lettere 1bis, 1ter e 1 quater del d.lgs. n° 165/2001, sono assegnati i seguenti compiti:

- a) dare attuazione a tutte le misure di contrasto alla corruzione ed in materia di trasparenza previste dal presente piano nonché verificare costantemente che, all'interno della propria struttura, tutti i dipendenti assegnati attuino le misure di prevenzione della corruzione previste dal presente Piano;
- b) verificare, con particolare riferimento ai processi/procedimenti di propria competenza, l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità, nonché proporre le necessarie modifiche allo stesso nei casi in cui si rilevino criticità, violazioni, ovvero risulti necessario adeguare le schede relative alla mappatura del rischio a mutamenti organizzativi o funzionali nel frattempo intervenuti;
- c) verificare, d'intesa con il Segretario Generale/Direttore Generale, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici dei dipendenti da essi ritenuti più esposti ai rischi di corruzione ed assicurare la formazione del personale in dotazione nonché coordinare e supervisionare l'individuazione del personale da inserire nel piano di rotazione;
- d) relazionarsi costantemente con il R.P.C. su tutti gli aspetti organizzativi e funzionali oggetto di interesse del presente Piano e segnalare allo stesso ogni esigenza di modifica del piano anticorruzione;
- e) adempiere agli obblighi di trasmissione e di pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. n. 33/2013 come novellato dal D.lgs. n. 97/2016;
- f) osservare gli specifici obblighi gestionali inseriti nei documenti programmatici dell'Amministrazione tra i quali il DUP, il Piano Esecutivo di Gestione nonché il Piano delle Performance, con particolare riferimento al rispetto dei tempi procedurali, da monitorarsi secondo le tecniche del controllo di gestione, anche riguardo all'efficienza nell'uso delle risorse utilizzate;
- g) osservare l'obbligo di astensione, ai sensi dell'art. 6 bis legge n. 241/1990, in caso di conflitto di interessi e/o di incompatibilità, segnalando tempestivamente ogni analoga, anche potenziale, situazione;

Ciascun Dirigente, al fine di presidiare le attività particolarmente sensibili al rischio di corruzione, è tenuto a presentare al Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, entro il mese di maggio di ogni anno, un Piano di Dettaglio, redatto sulla base delle indicazioni riportate nelle schede di mappatura del rischio e mirato a dare esecuzione alla Legge n. 190/2012. Il predetto Piano di Dettaglio deve contenere informazioni attinenti alle materie di competenze del Settore, indicazione dei procedimenti amministrativi, protocolli di attività per i procedimenti d'ufficio e ad istanza di parte, il grado di conoscenza e di informazione dei dipendenti del settore nelle materie/attività a rischio di corruzione, le materie in cui si ritiene di effettuare formazione, sia applicata che amministrativa.

Ai Dirigenti e ai Responsabili di Posizione Organizzativa è fatto obbligo di provvedere alla verifica del rispetto dei tempi procedurali ed, eventualmente, all'immediata risoluzione delle anomalie riscontrate; i risultati devono essere pubblicati semestralmente sul sito istituzionale dell'Ente. Agli stessi è fatto altresì obbligo, con specifico riguardo alle attività sensibili alla corruzione, di dare immediata comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione relativamente al mancato rispetto dei tempi procedurali e/o a qualsiasi altra mancata osservanza dei contenuti del Piano. Ogni funzionario che esercita competenze sensibili alla corruzione relaziona costantemente al Dirigente o al Responsabile di Posizione Organizzativa sul rispetto dei tempi procedurali e su qualsiasi anomalia al riguardo accertata, indicando, per ciascun procedimento nel quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni che giustificano il ritardo.

La puntuale applicazione del Piano ed il suo rigoroso rispetto rappresentano uno strumento fondamentale per il corretto funzionamento delle attività. In caso si riscontrino difformità dalle indicazioni del presente Piano, i Dirigenti adottano le azioni necessarie volte all'eliminazione delle difformità stesse, dandone comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione che, qualora lo ritenga opportuno, può intervenire anche d'intesa per disporre appropriati correttivi.

Con riferimento alla esecuzione degli atti negoziali, attività individuata dal presente piano ad "Alto rischio", il Dirigente ha l'obbligo di segnalare, ai fini del controllo sistematico, gli atti adottati che risultino particolarmente sensibili alla corruzione.

In particolare va data attuazione a quanto disciplinato dall'art. 9 del D.L. 133/2014, convertito in L. 164/2014, relativo agli obblighi informativi nei confronti dell'ANAC in materia di affidamento diretto di lavori e forniture, ivi compresi i conferimenti di lavori di urgenza e di somma urgenza.

I ritardi registrati nell'adempimento dei suddetti obblighi o il mancato rispetto dei prescritti adempimenti verranno sanzionati dal Segretario Generale secondo le procedure vigenti e dallo stesso comunicati all'OIV (Organismo Interno di Valutazione) al fine della valutazione complessiva della performance.

Ai Dirigenti è fatto obbligo di inserire nei bandi di gara patti di legalità e/o integrità, di cui alla misura di prevenzione art. 15 punto 15.11 del presente Piano, nonché quanto riportato nei Protocolli sottoscritti dall'Ente presso la Prefettura di Viterbo, prevedendo specificatamente la sanzione della esclusione di soggetti partecipanti rispetto ai quali si rilevino situazioni, anche potenziali, di illegalità a vario titolo, secondo le indicazioni dell'Autorità competente e della giurisprudenza in materia.

In linea con quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione dei fenomeni corruttivi, in data 25 luglio 2018 si è pervenuti alla sottoscrizione del "Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei pubblici appalti e delle concessioni di lavori pubblici, per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e per l'attuazione della trasparenza amministrativa".

Con decreto presidenziale n. 322 del 27 novembre 2018 si è preso atto dell'intervenuta sottoscrizione di detto Protocollo che, con Direttiva prot. n. 44000 del 4 dicembre 2018 è stato portato a conoscenza dei dirigenti, funzionari e responsabili dell'Ente ai fini di una puntuale applicazione delle clausole ivi contenute;

I Dirigenti provvedono, altresì, a formulare proposte circa le iniziative di formazione da destinare al personale agli stessi assegnato, come previsto dalla misura di prevenzione art. 9, punto 9.4 del presente Piano.

I Dirigenti assicurano l'osservanza del Codice di comportamento, verificano le ipotesi di violazione ai sensi del D.P.R. n. 62 del 2013 e tutelano i dipendenti che compiono segnalazioni di illeciti con riferimento al Codice di comportamento e al presente Piano, come previsto dalla misura di prevenzione art. 15, punto 15.1, intervenendo, nei casi in cui la normativa lo richieda, con l'adozione di misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e la rotazione del personale, ai sensi degli artt. 16 e 55 bis del D.lgs. N° 165/2001.

Art. 10 - I Referenti

Per le attività di cui al presente Piano, il R.P.C.T. si avvale di almeno un Referente per ogni Settore dell'Ente a supporto del Dirigente

Ogni Dirigente individua il referente tra i dipendenti del Settore con qualifica di istruttore direttivo e/o funzionario di categoria D.

Il dipendente individuato non può rifiutare la nomina ed è vincolato al segreto in relazione a tutte le notizie ed ai dati conosciuti in ragione dell'espletamento dell'incarico.

Il Referente svolge le seguenti attività:

- a) coadiuva il R.P.C. nel monitoraggio del rispetto delle previsioni del piano da parte delle strutture e dei dirigenti;
- b) segnala tempestivamente al R.P.C. il verificarsi di ritardi procedurali;
- c) supporta il proprio Dirigente nella predisposizione, nel coordinamento e nell'individuazione del personale da inserire nel piano di rotazione.

I Referenti sono componenti attivi del gruppo di lavoro in materia di anticorruzione e trasparenza ed interagiscono, a tal fine, con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e con il suo staff in tutte le attività connesse all'attuazione delle misure di cui al presente Piano.

I Referenti per lo svolgimento delle attività previste dal presente Piano, seppure dipendenti gerarchicamente dai Dirigenti di riferimento, avranno un collegamento di tipo funzionale, relativamente alla gestione delle attività connesse al PTPC, con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Art. 11 - Tutti i Dipendenti

Tutti i Dipendenti dell'Ente, compresi i Dirigenti, con riferimento alle rispettive funzioni e competenze, hanno l'obbligo di osservare le misure previste nel presente Piano e di darne attuazione.

La mancata osservanza costituisce elemento di valutazione sulla performance individuale e di responsabilità disciplinare.

Il comportamento di tutti i Dipendenti dell'Ente nell'espletamento dei relativi compiti e funzioni, deve essere improntato al pieno rispetto dei principi di imparzialità oggettiva (volta ad assicurare le condizioni organizzative che consentono scelte imparziali) e imparzialità soggettiva (volta a ridurre i casi di ascolto privilegiato di interessi particolari in conflitto con l'interesse generale).

Segnalano le situazioni di illecito di cui vengano a conoscenza, secondo le modalità di cui al Codice di comportamento e secondo quanto stabilito con Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015

“Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. “whistleblower”)”;

Informano il proprio dirigente ove accertino l’assenza o il mancato aggiornamento dei dati nella Sezione “Amministrazione trasparente”;

Danno immediata comunicazione al proprio dirigente se rilevano la sussistenza, anche potenziale, di un conflitto di interessi nell’ambito dell’attività da svolgere;

Inoltre l'art. 1, comma 51, della legge anticorruzione ha introdotto un nuovo articolo nell’ambito del decreto legislativo n. 165 del 2001, articolo 54 bis, rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, il c.d. whistleblower di cui si darà conto nel prosieguo al punto 15.10

Art. 12 – Altri soggetti coinvolti nell’attività di prevenzione

L’Organo di indirizzo politico cui compete, entro il 31 gennaio di ogni anno, l’adozione iniziale ed i successivi aggiornamenti del P.T.P.C.

Gli Amministratori ed i collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione:

- osservano per quanto compatibili, le misure contenute nel P.T.P.C. e gli obblighi di condotta previsti dai Codici di comportamento

RASA

Come previsto dal PNA del 2016 e confermato nel PNA 2019, si riporta il nominativo del Responsabile per l’anagrafe della Stazione appaltante (RASA), Dr. Patrizio Belli nominato con Decreto Presidenziale n. 140 del 24 maggio 2019.

L’indicazione nel Piano del nominativo del RASA, tenuto all’inserimento e all’aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante nell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, costituisce ulteriore misura organizzativa di trasparenza finalizzata alla prevenzione della corruzione.

TITOLO III - SCHEDA DELLA MAPPATURA DEI PROCESSI E DELLA RELATIVA GRADAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE

Art. 13 - Mappatura dei processi e relative aree dei rischi di corruzione

Il PNA adottato dall’Anac 2015 prevede che le amministrazioni locali nell’adozione del PTPC attivino azioni coerenti ed efficaci capaci di ridurre significativamente il rischio di comportamenti corrotti, mediante una valutazione probabilistica di tale rischiosità e l’adozione di un sistema di gestione del rischio.

Le fasi principali individuate nel PNA per la gestione del rischio sono:

1. mappatura dei processi
2. valutazione del rischio
3. trattamento del rischio

La mappatura del processo consiste nell'individuazione del processo, delle sue fasi e delle responsabilità per ciascuna fase. Essa consente l'elaborazione del "catalogo dei processi". A seconda del contesto, l'analisi dei processi potrà portare ad includere nell'ambito di ciascuna area di rischio uno o più processi. A seconda del contesto, l'area di rischio può coincidere con l'intero processo o soltanto con una sua fase che può rivelarsi più critica. Per l'attività di mappatura dei processi devono essere coinvolti i dirigenti competenti, sotto il coordinamento del Responsabile della prevenzione.

La valutazione del rischio deve essere fatta per ogni processo o fase mappato e prevede al suo interno tre sotto fasi:

- *identificazione del rischio*, riferita a ciascun "processo" o, laddove possibile, per "l'area" complessivamente considerata, nell'ambito del quale sono identificati e descritti i possibili rischi, tenendo conto del contesto esterno ed interno all'amministrazione e alla luce dell'esperienza concreta nella gestione dell'attività. I potenziali rischi saranno intesi come comportamenti prevedibili che evidenziano una devianza dai canoni della legalità, del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa per il conseguimento di vantaggi privati.
- *analisi e ponderazione del rischio*, intesa quale valutazione della probabilità del verificarsi dell'evento e dell'impatto che ha sull'amministrazione. La stima della probabilità tiene conto della discrezionalità, della rilevanza esterna, della complessità, del valore economico, della frazionabilità del processo, dell'efficacia dei controlli in relazione al rischio considerato. La stima dell'impatto si misura in termini di impatto economico, impatto organizzativo e impatto reputazionale.
Per stimare la probabilità e l'impatto, saranno utilizzati i criteri indicati nella Tabella Allegato 5, "*La valutazione del livello di rischio*", del P.N.A..
- *Il trattamento del rischio*: inteso quale identificazione delle misure organizzative idonee a prevenire e neutralizzare i rischi individuati. Con il termine "**misura**" si intende ogni intervento organizzativo, iniziativa, azione o strumento di carattere preventivo ritenuti idonei a neutralizzare o mitigare il livello di rischio connesso ai processi amministrativi attuati dall'amministrazione.

Il PNA ha inoltre precisato che i procedimenti sopraindicati corrispondono alle seguenti specifiche aree di rischio:

- processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio disciplinato dal d.lgs. 163/2006;
- processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

Già nell'anno 2016, in sede di aggiornamento del PTPC 2016-2018, approvato con decreto presidenziale n. 36 del 29.01.2016 e presa d'atto con deliberazione di Consiglio provinciale n. 1 del 08.02.2016, la Provincia di Viterbo, ha effettuato una mappatura completa di tutti i processi organizzativi gestiti dai diversi settori dell'Ente ai fini dell'individuazione delle aree di rischio più esposte a fenomeni corruttivi e della conseguenziale predisposizione di misure di contrasto maggiormente rispondenti al reale contesto organizzativo dell'ente.

Con il presente Piano si mantiene la mappatura dei processi a suo tempo definita.

Il PTPC 2019-2021, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della L. 190/2012 nonché in ottemperanza alle istruzioni operative fornite dall'ANAC con determinazione n° 12 del 28 ottobre 2015, contiene pertanto la rilevazione dei processi/procedimenti, la valutazione e gradazione dei rischi e le misure con riferimento alle seguenti aree di attività maggiormente esposte a rischi di cd "maladministration". Trattasi delle seguenti aree, denominate "aree generali".

- A) autorizzazioni e concessioni;**
- B) scelta del contraente** per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al d.lgs. 50/2016;
- C) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari** nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- D) concorsi e prove selettive** per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del d.lgs. n.150/2009;
- E) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;**
- F) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;**
- G) incarichi e nomine;**
- H) affari legali e contenzioso;**

Anche con riferimento all'area di rischio dei "*Contratti Pubblici*", in ottemperanza alle linee guida dettate dall'ANAC con la determinazione sopracitata 12/2015 già il precedente PTPC ha mappato i principali processi/procedimenti curati dagli uffici riferiti alle seguenti 6 macroaree Programmazione;

- a) Progettazione della gara;
- b) Selezione del contraente;
- c) Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto;
- d) Esecuzione del contratto;
- e) Rendicontazione del contratto.

Il PNA 2019 contiene nuove indicazioni metodologiche per la progettazione, la realizzazione e il miglioramento continuo del sistema di gestione del rischio corruttivo, fornendo nuovi indicatori per la costruzione delle aree a rischio.

A tal proposito, ANAC nell'allegato 1 individua un "approccio di tipo qualitativo", dando ampio spazio alla motivazione della valutazione e garanzia la massima trasparenza, in luogo dell'approccio quantitativo finora utilizzato da tutte le pubbliche amministrazioni.

Considerata la portata innovativa del nuovo approccio valutativo si rende necessario procedere con gradualità all'applicazione della nuova metodologia e, comunque, a partire dall'adozione del PTPCT 2021/2023, facoltà questa prevista dall'ANAC nella delibera di approvazione del PNA.

Si conferma, pertanto, per l'anno 2020 il sistema di gestione del rischio di cui al PTPCT 2019-2021.

Conclusa la fase di analisi del contesto interno ed esterno, il processo di gestione del rischio prosegue con la valutazione del rischio ovvero la macro-fase in cui l'Amministrazione procede all'identificazione, analisi e confronto dei rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio). La valutazione del rischio si articola in tre fasi:

- 1) Identificazione**
- 2) Analisi**

3) Ponderazione

L'identificazione del rischio consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi. L'attività di identificazione richiede che per ciascun processo o fase di processo siano fatti emergere i possibili rischi di corruzione.

L'analisi del rischio consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità e impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio. Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico.

Per ciascun rischio catalogato occorre stimare il valore della probabilità e il valore dell'impatto. I criteri che utilizzati per stimare la probabilità e l'impatto e per valutare il livello di rischio del processo sono quelli indicati nella Tabella Allegato 5 "La valutazione del livello di rischio" al P.N.A 2013

L'analisi del rischio permette di ottenere una classificazione degli stessi in base al livello di rischio più o meno elevato.

La ponderazione consiste nel considerare il rischio alla luce dell'analisi e nel raffrontarlo con gli altri rischi consentendo l'individuazione delle priorità e la conseguente urgenza di trattamento.

Il presente PTPCT 2020-2022 - ferme restando le nuove indicazioni che potranno trovare attuazione nel prossimo Piano a seguito di revisione - mantiene la gradazione del rischio correlata all'elencazione dei processi/procedimenti già mappati con i precedenti Piani secondo la seguente scala, rimandando l'adeguamento al prossimo PTPCT

<i>Gradazione del rischio</i>	<i>Range indice</i>
<i>basso rischio</i>	punteggio inferiore a 3
<i>medio rischio</i>	punteggio compreso tra 3 e 4,99
<i>medio-alto rischio</i>	punteggio compreso tra 5 e 6,99
<i>alto rischio</i>	punteggio da 7 in poi

La scheda di rilevazione dei processi/procedimenti, la valutazione e gradazione dei rischi, nonché le misure di prevenzione, è allegata quale parte integrante e sostanziale del presente Piano (allegato 1)

Compete ad ogni Dirigente segnalare, qualora si verificano ipotesi di mutamenti organizzativi o funzionali, la necessità di adeguare le schede relative alla mappatura del rischio.

TITOLO IV - TRATTAMENTO DEL RISCHIO: IDENTIFICAZIONE MISURE PREVENZIONE

Art. 14 Raccordo delle misure di prevenzione con gli altri strumenti di programmazione strategico-gestionale

Come già accennato in premessa, il d.lgs. n. 97/2016, nel modificare il d.lgs. n. 33/2013 e la l. n. 190/2012, ha fornito ulteriori indicazioni sul contenuto del PTPCT.

In particolare, il Piano assume un valore programmatico ancora più incisivo, dovendo necessariamente prevedere gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall'organo di indirizzo.

Il Piano di attuazione delle misure anticorruzione, descritte negli articoli successivi, costituisce parte essenziale degli obiettivi strategici ed operativi dell'Ente, da assegnare ai Dirigenti competenti nell'ambito del PEG/PDO.

Già nel 2016 è stato dato avvio al raccordo delle misure di prevenzione con gli strumenti di programmazione strategico-gestionale; nel corso degli anni è stata costante la ricerca di azioni di miglioramento e monitoraggio per l'individuazione di una metodologia condivisa mediante un'attività di confronto e condivisione diretta.

Le azioni di miglioramento e monitoraggio continueranno a svilupparsi nei prossimi mesi in un'ottica di graduale miglioramento.

Nel PEG - Piano della Performance 2020-2021 saranno dettagliati gli obiettivi operativi necessari a garantire:

una maggiore attenzione alla formazione dei dipendenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, anche attraverso un innalzamento del livello qualitativo;

l'adozione di tutte le misure utili all'automazione e alla tempestività delle informazioni in merito agli obblighi di trasparenza; l'implementazione di un sistema di monitoraggio integrato tra le misure anticorruzione e il sistema di controllo interno ed in particolare con il Piano della performance;

il miglioramento nell'attività di valutazione del rischio, attraverso il passaggio da un criterio valutativo quantitativo ad uno qualitativo;

In particolare gli obiettivi strategici ed operativi dell'Ente contenuti nel Documento Unico di Programmazione ed ulteriormente declinati quali obiettivi gestionali di performance nel Piano della Performance, Piano esecutivo di gestione/Piano degli Obiettivi individuano ed assegnano ai singoli Centri di responsabilità, tra gli altri, anche uno specifico obiettivo di applicazione delle misure di prevenzione della corruzione.

Con la prossima realizzazione del Piano della Performance e PEG 2020, la Segreteria Generale/Direzione Generale provvederà, nell'esercizio delle attribuzioni ad essa spettanti, a migliorare ulteriormente il sistema di controllo e verifica relativo alle specifiche misure di prevenzione del rischio, nonché il sistema di controllo amministrativo.

I soggetti deputati alla misurazione e alla valutazione delle performance e il Nucleo di Valutazione utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi in materia di anticorruzione e di trasparenza ai fini della misurazione e della valutazione della performance, sia organizzativa che individuale, dei dirigenti e dei responsabili degli uffici e dei dipendenti.

Tali misure saranno oggetto di attività e monitoraggio all'interno degli obiettivi di settore.

Art. 15-Misure generali finalizzate alla prevenzione della corruzione

Le misure generali e specifiche, che vengono individuate nel presente Piano, sono di seguito specificate con l'indicazione, nei relativi prospetti, dei tempi di realizzazione e degli uffici responsabili dell'attuazione delle stesse

15.1 - Codice di comportamento

Tra le misure generali finalizzate alla prevenzione della corruzione, rientrano anche le disposizioni del Codice di Comportamento approvato con D.P.R. n. 62/2013 nonché del Codice di Comportamento della Provincia di Viterbo, integrativo di quello nazionale, che riporta il contenuto minimo inderogabile.

Esso costituisce codice etico e comportamentale volto a prevenire i fenomeni di corruzione, a migliorare i processi decisionali ed a orientare le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, in relazione alla delicatezza ed alla rilevanza degli interessi coinvolti nelle attività, oltre ad indicare le regole di comportamento alle quali i lavoratori sono tenuti ad uniformarsi nella propria vita sociale, nell'ambito della quale la condotta deve essere ispirata a canoni di dignità e di decoro in coerenza con la qualità della funzione esercitata.

Ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 la Provincia di Viterbo ha adottato, con deliberazione di Giunta provinciale n. 13 del 31.01.2014, un proprio Codice di comportamento che integra e specifica quello dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013. Il codice di comportamento è pubblicato, sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" – atti generali" a far data dal 04/02/2014. Detto codice è stato successivamente aggiornato ai sensi dell'art. 59 del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018

Ciascun dirigente con proprio atto organizzativo interno, garantisce la diffusione della conoscenza dei doveri sanciti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

L'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari è responsabile dell'aggiornamento di tale Codice nonché del monitoraggio annuale sulla sua attuazione, ai sensi dell'art. 54 comma 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n° 165.

Ai fini dello svolgimento delle suddette attività, l'Ufficio per i procedimenti disciplinari opera in raccordo con il Responsabile della prevenzione della corruzione.

Misure organizzative per l'attuazione del Codice di comportamento	
Adeguamento del codice di comportamento alle modificazioni normative intervenute	
Tempi	Uffici Responsabili
In atto e comunque al termine del processo di riordino	Servizio Personale; U.P.D.; Direzione Generale

15.2 Rotazione dei Dirigenti

In applicazione delle disposizioni della Legge 190/2012 e delle indicazioni contenute nel P.N.A, le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare adeguati criteri per realizzare la rotazione del personale con funzioni di responsabilità (titolari di p.o. o responsabili di procedimenti) operante nelle aree a più elevato rischio di corruzione.

La rotazione costituisce quindi uno tra gli strumenti di prevenzione della corruzione.

Ai sensi del PNA 2019 pubblicato in GU n, 287 del 7 dicembre 2019 ed in particolare dell'Allegato 2, la rotazione dei dirigenti va programmata secondo un criterio di gradualità per mitigare

l'eventuale rallentamento dell'attività ordinaria o un depauperamento delle conoscenze e delle competenze dei singoli uffici.

L'alternanza tra più professionisti nell'assunzione di decisioni e nella gestione delle procedure riduce il rischio che si possano creare relazioni tra amministrazioni ed utenti con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio.

L'attribuzione degli incarichi avviene nel rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi.

Per i dirigenti: l'attuazione della misura di prevenzione è di regola assicurata dal Presidente alla scadenza dell'incarico dirigenziale.

Esigenze di servizio hanno indotto l'amministrazione, già a partire dall'anno 2014 ad un parziale riassetto organizzativo di Settori e Servizi attuando una redistribuzione delle funzioni che ha comportato al contempo una parziale rotazione dei dirigenti. Si citano: il decreto presidenziale n. 213 del 15.10.2015, di parziale revisione della struttura organizzativa con soppressione di n. 3 Settori (con passaggio da n. 11 a n. 8 Settori) e scorporo di alcuni servizi e conseguente aggregazione ai Settori rimanenti; decreto presidenziale n. 250 dell'11.11.2015, di approvazione di ulteriori interventi di razionalizzazione e di assestamento organizzativo-funzionale della macrostruttura; decreto presidenziale n. 145 del 02.05.2016, relativo alla rimodulazione degli incarichi dirigenziali di direzione dei Settori e dei Servizi).

Inoltre:

- con Decreto presidenziale n. 116 del 13 aprile 2018 si ridefiniva parzialmente le competenze della Macrostruttura dell'Ente accorpando i due Settori tecnico e ambiente, territorio e difesa del suolo in un unico settore " Tecnico ed Ambiente" alle direttive di un unico Dirigente;
- con il medesimo decreto si procedeva a modificare il Regolamento sui servizi ed uffici (DGP 540/2003) istituendo una ulteriore unità organizzativa intermedia tra il Settore ed il servizio denominata UOCG – Unità organizzativa di gestione e coordinamento, quale posizione organizzativa anche di alta professionalità ed istituita la UOCG " Ambiente, territorio e difesa del suolo" nell'ambito del settore tecnico e ambiente;
- Con i Decreti Presidenziali n. 276/2018 del 16.10.2018 e n. 370 del 28.12.2018 veniva modificata la macrostruttura dell'Ente prevedendo l'articolazione nelle quattro strutture organizzative di massimo livello: Settore Amministrativo; Settore Finanziario; Settore tecnico; Unità di progetto Tutela del territorio
- con i decreti presidenziali n. 367/2018 e n. 368/2018 venivano conferiti gli incarichi dirigenziali a tempo determinato rispettivamente per il Settore Finanziario e per l'Unità di progetto ambiente e territorio;
- successivamente, con decreto presidenziale n. 99 del 12/04/2019 si prendeva atto della intervenuta cessazione dal servizio del Dirigente a tempo indeterminato di questa Provincia, titolare del Settore Tecnico per mobilità volontaria esterna presso Roma Capitale ai sensi dell'art 30 del D.Lgs 165/2001, con decorrenza 19/04/2019

Con decreto presidenziale n. 112 del 19 aprile al fine di garantire la necessaria continuità dell'attività tecnica il Dr. Patrizio Belli, attuale Dirigente del Settore Finanziario della Provincia di Viterbo, è stato nominato Dirigente ad interim del Settore Tecnico dell'Ente e successivamente il posto vacante è stato coperto mediante processo di mobilità dall'esterno, con atto presidenziale n. 284 del 7 novembre 2019.

Attualmente, come si evince dagli atti precedentemente richiamati, risultano in servizio un Segretario Generale, n. 2 dirigente a tempo indeterminato e 2 dirigenti a tempo determinato

In tale contesto risulta in ogni caso problematico, attesa l'attuale organizzazione, realizzare tout court le misure riguardanti la rotazione dei Dirigenti e dei dipendenti.

Il Responsabile dell'Anticorruzione infatti può proporre la rotazione di dirigenti o dipendenti dei Settori, quale misura di prevenzione alla corruzione. La rotazione non si applica però a figure infungibili. Sono da considerare infungibili i profili professionali dei dirigenti che a prescindere dal tipo di laurea posseduta sono assegnati allo svolgimento di attività di direzione di settori e/o servizi per i quali è accertata la presenza di una specializzazione conseguita per effetto della trattazione di questioni caratterizzate da particolari specificità. I titolari di lauree specialistiche o di profili professionali infungibili possono essere assegnati in via di rotazione ad uffici per i quali non è richiesto uno specifico profilo o una laurea specialistica.

Il dirigente o dipendente subentrante, nel caso possa essere attuata la misura, verrà affiancato dal dirigente cessato per consentire al primo l'acquisizione delle conoscenze necessarie allo svolgimento delle attività per il tempo strettamente necessario e comunque fino ad un massimo di 20 giorni.

La rotazione, tenuto conto di quanto sopra, deve essere sempre disposta per i Dirigenti addetti alle aree a più elevato rischio di corruzione nei casi in cui i soggetti interessati siano stati condannati per fatti corruttivi o abbiano ricevuto avvisi di garanzia per i medesimi fatti.

L'attuazione delle misure di rotazione deve avvenire in modo da tenere conto delle specificità professionali connesse a compiti e funzioni al fine di salvaguardare la continuità amministrativa.

Alla scadenza dell'incarico, la responsabilità del settore dovrebbe in linea di principio, e salvo motivate ragioni ostative, essere affidata ad altro Dirigente, a prescindere dall'esito della valutazione riportata dal dirigente uscente.

La temporaneità dell'incarico, assicura quindi un'alternanza anche rispetto alle posizioni organizzative di cui al C.C.N.L. 31.03.1999 – Comparto delle autonomie locali.

La rotazione è in ogni caso assicurata in caso di avvio di procedimento disciplinare a carico dei dipendenti, per fatti di natura corruttiva. In tale ipotesi, per il personale dirigenziale si può procedere con atto motivato alla revoca dell'incarico in essere ed il passaggio ad altro incarico ai sensi del combinato disposto dell'art. 16, comma 1, lett. 1 quater, e dell'art. 55 ter, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001; mentre per il personale non dirigenziale si può procedere all'assegnazione ad altro servizio ai sensi del citato art. 16, comma 1, lett. L quater.

Qualora ritenga di non poter procedere alla rotazione di un Dirigente, il Presidente della Provincia deve indicare, esplicitamente e senza formulazioni generiche, le motivazioni per le quali non è possibile effettuare la rotazione senza nuocere all'efficienza e alla funzionalità degli uffici.

Si evidenzia che il processo di riassetto istituzionale conseguente alla Legge 56/2014 di riduzione della dotazione organica ed alla normativa regionale (L.R. 17/2015) che ha comportato trasferimenti di funzionari presso altri Enti, mal si conciliano, ora, con l'istituto della rotazione, avuto anche riguardo alla riduzione delle professionalità subita dalla Provincia di Viterbo.

Con riferimento al contesto organizzativo della Provincia di Viterbo, pertanto, il criterio della rotazione potrà essere temperato in quanto il numero delle posizioni dirigenziali è contenuto.

E' di fatto impossibile procedere alla rotazione programmata dei dirigenti in relazione al numero esiguo degli stessi, nonché al numero e tipologia di funzioni e attività da gestire.

Inoltre l'Ente continuerà ad adottare in ogni caso, misure "rinforzate" sui procedimenti, concernenti il meccanismo della distinzione delle competenze, cd "segregazione delle funzioni", con attribuzione a soggetti diversi dei compiti di:

- svolgere istruttorie ed accertamenti;
- adottare decisioni;
- attuare decisioni prese;
- effettuare verifiche

In occasione di nuova istituzione di strutture di secondo livello e la nomina di P.O. si dovrà tenere comunque conto del criterio di rotazione, ove possibile in considerazione dell'infungibilità dei profili professionali e di particolari requisiti per le attività richieste (a titolo esemplificativo e non esaustivo: iscrizione albi professionali, titoli di studio tecnici, specifiche professionalità attestate da corsi di formazione appositi). In tali casi si potrà procedere motivatamente all'adozione di misure alternative alla rotazione quali ad esempio la segregazione delle funzioni e il lavoro in team, comunque finalizzate a "evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi, specie di quelli più esposti al rischio di corruzione".

Misure organizzative per l'attuazione della rotazione	
Analisi del contesto di ciascun Settore, sulla base di quanto specificato nella relazione a corredo della proposta di piano di rotazione del personale	
Tempi	Uffici Responsabili
In atto e comunque al termine del processo di riordino di riorganizzazione dell'ente di area vasta e del connesso piano di riassetto	Tutti i Dirigenti dei Settori, RPC

15.3 Rotazione del personale

Il personale impiegato nei settori a rischio deve, ove previsto nelle misure adottate, essere sottoposto a rotazione periodica, per il personale responsabile di procedimenti ai sensi dell'at. 16, comma 1 lett 1 quater e dell'art. 19 del D Lgs 165/2001, salvaguardando comunque l'efficienza e la funzionalità degli uffici.

Per i dipendenti: l'attuazione della rotazione dei responsabili di procedimento per l'emanazione di provvedimenti di natura ampliativa (autorizzazione, concessioni, approvazioni, nulla osta, abilitazioni, accreditamenti e simili), accertativa (accertamenti, verifiche e controlli) o consultiva (pareri tecnici) è di regola assicurata dal Dirigente al termine dell'incarico di responsabile del procedimento, di norma di durata annuale.

A tal fine ogni Dirigente interessato alla rotazione del personale comunica al Segretario Generale e al R.P.C., entro il 30 novembre di ogni anno, il piano di rotazione relativo al settore di competenza, corredato da apposita relazione indicante le specificità dei rischi connesse al Settore di pertinenza.

Nel piano devono essere indicati, per ciascun dipendente interessato, il tempo di permanenza nello specifico ruolo/funzione considerati a rischio. La maggior durata dell'incarico ricoperto rappresenta un criterio di priorità nell'individuazione del personale da sottoporre a rotazione.

Qualora il Dirigente ritenga di non poter procedere alla rotazione di parte o di tutto il personale di uno o più uffici alle sue dipendenze deve indicare, esplicitamente e senza formulazioni generiche, le motivazioni per le quali non è possibile effettuare la rotazione in sede di assegnazione della responsabilità dei procedimenti, l'impossibilità di attribuire ad altri, all'infuori dell'incaricato, la suddetta responsabilità, per assoluta carenza di professionalità.

Il R.P.C., qualora lo ritenga opportuno, può formulare proposte per la rotazione del personale degli uffici per i quali il Dirigente ha dichiarato, motivandola, l'impossibilità o la non opportunità della rotazione.

Misure organizzative per l'attuazione della rotazione del personale:	
- Preventiva identificazione degli uffici e servizi nell'ambito delle aree a più elevato rischio, mediante redazione di apposito Piano di rotazione relativo al personale assegnato al settore di competenza, corredato da apposita relazione indicante le specificità dei rischi. Il Piano deve indicare per ciascun dipendente interessato, il tempo di permanenza nello specifico ruolo/funzione considerati a rischio. La maggior durata dell'incarico ricoperto rappresenta un criterio di priorità nell'individuazione del personale da sottoporre a rotazione	
Tempi	Uffici Responsabili
In atto e comunque al termine del processo di riordino e di riorganizzazione dell'ente di area vasta e del connesso piano di riassetto	Tutti i Dirigenti dei Settori, U.P.D, RPC

15. 4 Piano di Formazione

Considerato il valore strategico della formazione, la Provincia di Viterbo, conferma anche per il periodo di vigenza del presente Piano l'obiettivo di costituire un circuito informativo che renda edotti i propri dipendenti circa i rischi di infiltrazioni corruttive nei processi amministrativi. A tal fine faciliterà a livello generale nei confronti di tutti i dipendenti la diffusione di conoscenze e notizie sulle forme di corruttela e loro evoluzioni in ambito provinciale e nazionale, nonché le tematiche dell'etica e della legalità.

Alla attività informativa di livello generale sarà affiancata attività formativa più specifica mediante corsi di aggiornamento ed eventi formativi mirati per il personale adibito alle attività a maggiore rischio corruttivo.

Le attività formative devono comprendere appositi corsi di formazione previsti dall'art. 8 del c.d. codice antimafia e corruzione della pubblica amministrazione approvato con D. Lgs 159/2011 modificato dal D. Lgs 218/2012 e sue ulteriore s.m.i. Esso rappresenta un codice comportamentale del dipendente pubblico, per garantire il buon funzionamento dell'amministrazione e al contempo l'impermeabilità del sistema amministrativo ai fenomeni mafiosi e corruttivi.

Il bilancio di previsione annuale deve prevedere appositi stanziamenti di spesa per garantire la formazione di cui al presente Piano.

Il personale docente viene individuato ricorrendo all'appalto di servizio, ovvero qualora sussistano i presupposti con incarichi professionali con procedura selettiva finalizzata a valutare il miglior progetto di formazione annuale.

A tal fine i Dirigenti propongono al R.P.C. i nominativi del personale, scelti anche attraverso adeguata pubblicizzazione dei criteri di selezione, da inserire nei programmi di formazione da svolgere nell'anno successivo, ai fini dell'assegnazione nei settori a rischio.

Il R.P.C.T, sentiti i Dirigenti, redige l'elenco del personale da inserire prioritariamente nel programma annuale di formazione e ne dà comunicazione ai diretti interessati.

La partecipazione al piano di formazione da parte del personale selezionato rappresenta un'attività obbligatoria.

Considerato il valore strategico della formazione, l'Ente al fine di implementare ed agevolare i percorsi formativi, con decreto presidenziale n. 354 del 14 dicembre 2018 aderisce alla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana. La provincia di Viterbo diventa così sede dell'Accademia della pubblica amministrazione, quindi centro di formazione, informazione, aggiornamento, assistenza al personale e agli amministratori degli enti pubblici ai quali saranno destinate giornate formative e corsi di studio sulla base dei bisogni rilevati oltre a un'attività di aggiornamento periodica sulle novità normative e giurisprudenziali; ai fini di prevenzione della corruzione i percorsi formativi verteranno principalmente sui temi dell'etica e della legalità approfondendo le tematiche della gestione del rischio.

Misure organizzative per la redazione ed attuazione del Piano di formazione:	
- presentazione di un piano annuale della formazione anticorruzione	
Tempi	Uffici Responsabili
Annuale (2020; 2021; 2022)	Tutti i Dirigenti dei Settori che gestiscono processi/procedimenti ad alto rischio U.P.D.

15. 5 Astensione in caso di conflitto di interesse

Il conflitto di interessi si configura come quella situazione in cui interessi personali sviano o possono sviare l'attività del soggetto chiamato ad agire per il perseguimento dell'interesse primario della collettività.

Il conflitto può essere reale e concreto o anche solo potenziale, il tema della gestione dei conflitti di interesse è espressione del principio generale di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione.

L'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012 dispone che *il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.*

La norma contiene due prescrizioni:

- è stabilito un obbligo di astensione per il Responsabile del Procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici

competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale;

- è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.

In quest'ambito vanno collocate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 9, lettera e), della legge 190/2012 che prevede di *“monitorare i rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli Amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione”*.

La misura è coordinata con il Codice di comportamento nazionale (articolo 7) e quello provinciale

Misure organizzative per l'attuazione dell'astensione in caso di conflitto di interesse	
-Acquisizione delle dichiarazioni da parte dei responsabili del procedimento o, in ogni caso, dei titolari degli uffici competenti, circa l'insussistenza di eventuali relazioni di parentela o affinità in tutti i casi di stipulazione di contratti nonché di rilascio di autorizzazioni, concessioni e vantaggi di qualunque genere. -Attestazione all'interno dei provvedimenti sopra indicati dell'insussistenza di cause di astensione	
Tempi	Uffici Responsabili
Misura in atto	Tutti i Dirigenti ed i responsabili del procedimento

15. 6 Conferimento ed autorizzazioni incarichi

La disciplina relativa all'autorizzazione allo svolgimento di incarichi, da parte dei dipendenti pubblici, trova la sua ratio nella necessità di evitare situazioni di conflitto di interesse secondo quanto disposto dall'art.53 del d.lgs. 165/2001 come modificato dalla legge n.190 del 2012.

Va necessariamente confermata, attese le modifiche intervenute, una revisione e/o aggiornamento del Regolamento per il conferimento degli incarichi già in vigore presso l'Ente, adottato con deliberazione della giunta provinciale n. 17 del 26.01.2007; modificato con delibera GP n. 301 del 26.10.2007 ed ulteriormente modificato ed integrato con deliberazione della giunta provinciale n. 41 del 19.02.2008.

Misure organizzative	
Adeguamento del Regolamento per il conferimento degli incarichi alle modificazioni normative intervenute	
Tempi	Uffici Responsabili
Entro il 30 settembre 2020	Dirigente Settore Amministrativo Servizio Personale

Misure organizzative

Verifica che i dipendenti non svolgano attività ulteriori se non previa autorizzazione, nel rispetto dei vincoli dettati dal legislatore e per attività che l'ente in sede regolamentare non ha giudicato essere caratterizzate da conflitto d'interesse. Tempi: annuale Uffici responsabili: Tutti i Dirigenti, Dirigente Settore Personale, RPC	
Tempi	Uffici Responsabili
Misura in atto	Tutti i Dirigenti, Dirigente Settore Amministrativo -Servizio Personale, RPCT

15. 7 Inconferibilità e incompatibilità incarichi dirigenziali e di incarichi amministrativi di vertice

Attraverso lo svolgimento di determinate attività o funzioni possono essere precostituite situazioni favorevoli ad un successivo conferimento di incarichi dirigenziali (attraverso accordi corruttivi per conseguire il vantaggio in maniera illecita). Inoltre il contemporaneo svolgimento di talune attività può inquinare l'imparzialità dell'agire amministrativo.

Infine, in caso di condanna penale, anche non definitiva, per determinate categorie di reati il legislatore ha ritenuto in via precauzionale, di evitare che al soggetto nei cui confronti la sentenza sia stata pronunciata possano essere conferiti incarichi dirigenziali o amministrativi di vertice. Le disposizioni del d. lgs. 39/2013 stabiliscono, dunque, in primo luogo, ipotesi di inconferibilità degli incarichi dirigenziali e degli incarichi amministrativi di vertice.

Gli atti e i contratti posti in essere in violazione del decreto sono nulli e l'inconferibilità non può essere sanata.

La causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell'interessato all'incarico incompatibile.

I dirigenti dei Settori competenti ad istruire procedimenti di conferimenti di cariche e incarichi disciplinati dal D.Lgs 39/2013 hanno cura che sia preventivamente acquisita la dichiarazione di insussistenza di situazioni di inconferibilità o incompatibilità degli incarichi e che sia annualmente acquisita la dichiarazione di insussistenza di situazione di incompatibilità tra incarichi e cariche rivestiti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20 del medesimo decreto legislativo.

Gli stessi Dirigenti curano la pubblicazione delle dichiarazioni previste dall'art. 20 del D. Lgs 39/2013 e comunicano tempestivamente al responsabile dell'anticorruzione l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità previste dal D. Lgs 39/2013.

In caso di incarico dichiarato nullo ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs 39/2013, il Segretario generale procede in via sostitutiva al conferimento degli incarichi dirigenziale nel periodo di interdizione previsto dall'art. 18, comma 2, del D. Lgs 39/2013.

Misure organizzative	
Adozione di ulteriori direttive interne per l'attuazione della misura e predisposizione modelli di dichiarazioni	
Tempi	Uffici Responsabili
Misura in atto	Segretario/Direttore Generale, RPCT

15. 8 Attività successive alla cessazione del servizio (pantouflage)

L'art. 53 comma 16 ter del decreto legislativo n° 165/2001 dispone testualmente quanto segue:

“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.

La misura mira a prevenire il rischio che, durante il periodo lavorativo, il dipendente possa essersi preconstituito situazioni lavorative tali da poter sfruttare il ruolo ricoperto al fine di ottenere un impiego più vantaggioso presso l'impresa o il soggetto privato con cui ha avuto contatti.

Per eliminare il rischio di accordi fraudolenti, il legislatore ha, dunque, limitato la capacità negoziale del dipendente cessato dall'incarico per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

I dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione non possono svolgere, infatti, in detto periodo attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli; ai soggetti privati che li hanno conferiti o conclusi è vietato contrattare con la pubblica amministrazione interessata per i tre anni successivi, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti.

Il Dirigente del Settore Amministrativo – Servizio Personale cura che, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, sia comunicato al dipendente provinciale il divieto stabilito dall'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs 165/2001 e la sanzione della nullità da esso comminata.

Lo stesso Dirigente verifica annualmente a campione il rispetto del divieto previsto dall'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs 165/2001 con riferimento al personale cessato dal servizio negli ultimi tre anni.

A tal fine, ciascun Dirigente di Settore, all'atto di cessazione dal rapporto di lavoro del dipendente ad esso assegnato, ha cura di comunicare al Dirigente del Settore Amministrativo – Servizio Personale se il dipendente ha esercitato i poteri indicati dall'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs 165/2001.

Ciascun dirigente di Settore cura che nei contratti stipulati dall'amministrazione provinciale sia inserita apposita clausola che richiama il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione stabilito dall'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs 165/2001.

Misure organizzative	
Verifica adempimento al momento della sottoscrizione del contratto	
Tempi	Uffici Responsabili
Misura in atto	Tutti i Dirigenti, Dirigente Settore

	Amministrativo – Servizio Personale,
--	--------------------------------------

15. 9 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per i delitti contro la P.A.

Con la normativa anticorruzione sono state introdotte anche delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, con cui la tutela è anticipata al momento di individuazione degli organi che sono deputati a prendere decisioni e ad esercitare il potere nelle amministrazioni.

Tra queste, il nuovo articolo 35 bis, inserito nell’ambito del decreto legislativo n. 165 del 2001, pone delle condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione.

La norma, in particolare, prevede:

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:
 - a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi;
 - b) non possono essere assegnati anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzione di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
 - c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.

La preclusione opera alla presenza di una sentenza, ivi compresi i casi di patteggiamento, per i delitti contro la pubblica amministrazione anche se la decisione non è ancora irrevocabile ossia non è ancora passata in giudicato (quindi anche in caso di condanna da parte del Tribunale).

In relazione alla formazione delle commissioni e alla nomina dei segretari, la violazione delle disposizioni sopraindicate si traduce nell’illegittimità dei provvedimenti conclusivi del relativo procedimento.

Nel caso in cui sia accertata la sussistenza delle cause ostative individuate dalla norma in commento l’Ente si astiene dal conferire l’incarico e, in caso di accertamento successivo, provvede alla rimozione dell’incaricato.

Misure organizzative	
Verifica requisiti all’atto della nomina	
Tempi	Uffici Responsabili
Misura in atto	Tutti i Dirigenti – Segretario Generale

15. 10 Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti

L'art. 1, comma 51, della legge anticorruzione ha introdotto un nuovo articolo nell'ambito del decreto legislativo n. 165 del 2001, articolo 54 bis, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", il c.d. whistleblower.

Tutelare chi segnala un illecito è interesse dell'ordinamento giuridico affinché sia possibile far emergere fenomeni di corruzione e/o di cattiva amministrazione.

Come indicato dall'ANAC nella Determinazione n. 6 del 28.04.2015, il segnalante deve contare su una protezione efficace che eviti l'esposizione a misure discriminatorie.

Il 14 Dicembre 2017 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge n. 179 del 30 Novembre 2017 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato".

Con la citata legge è stato introdotto nel decreto legislativo n. 165 del 2001 l'art. 54 bis, che prevede al comma 1

"Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012 n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza".

Nei precedenti PNA dell'ANAC era previsto maggiore spazio a tale misura, denominata "Tutela del whistleblower", nel PNA 2019 tale misura è stata chiamata "Segnalazione e protezione" ma rimane sostanzialmente la stessa.

La Provincia di Viterbo nel corso dell'anno 2019 ha implementato le misure di tutela conformemente all'aggiornamento delle disposizioni normative di cui alla richiamata Legge n. 179 del 30 Novembre 2017.

In particolare è stato curato il sistema di comunicazione al Segretario Generale, nella qualità di R.P.C.T. in modalità riservata delle segnalazioni da parte di dipendenti che debbono segnalare illeciti; si conferma inoltre per l'anno 2020 la misura di seguito specificata:

Misure organizzative per la tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti	
Eventuale aggiornamento-adeguamento del sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni	
Tempi	Uffici Responsabili
2020-2021-2022	Dirigente Settore Amministrativo – Servizio

	personale, CED, RPCT
--	----------------------

In un ottica di collaborazione, tutti i dipendenti, sono tenuti a svolgere attività informativa nei confronti del proprio organo burocratico di vertice, e nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione, di ogni possibile fatto che possa indurre a percepire il fenomeno corruttivo, non appena ne vengano a conoscenza.

La tutela del dipendente che effettua segnalazioni di cui all'art. 54 bis del D. Lgs. n. 165 del 2001 è assicurata attraverso le seguenti azioni:

- tutela dell'anonimato;
- divieto di discriminazione;
- sottrazione della denuncia al diritto di accesso, fatte salve le ipotesi previste dal comma 2 dell'art. 54 DLgs 165/2001 in caso di necessità di svelare l'identità del denunciante.

Al fine di incentivare i dipendenti ad effettuare le segnalazioni di illecito, fermo restando il riconoscimento e la garanzia delle tutele predisposte dalla legge, la Provincia di Viterbo, adotta tutte le misure necessarie ad assicurare il carattere riservato delle informazioni ricevute.

Misure organizzative per la tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti	
-Adeguamento del regolamento sul procedimento amministrativo relativo alla disciplina di accesso agli atti -Adeguamento disciplina sanzioni e procedure disciplinari	
Tempi	Uffici Responsabili
Entro settembre 2020	Dirigente Settore Amministrativo – Servizio Personale

15. 11 Patti di integrità negli affidamenti

Il patto di integrità rappresenta un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto. Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo.

Con il patto di integrità sostanzialmente si stabilisce l'obbligazione reciproca di improntare la propria condotta su principi di lealtà, trasparenza e correttezza; può essere prevista la risoluzione del contratto nel caso di rinvio a giudizio per concussione di uno dei soggetti che abbiano avuto peso nella stipula o esecuzione del contratto; la stazione appaltante può subordinare la risoluzione del contratto all'ipotesi di rinvio a giudizio di componenti della compagnia sociale per reati contro la p.a.; si definiscono le sanzioni nel caso di violazione del patto, sia in fase precedente che successiva all'aggiudicazione; si stabilisce la durata del patto ed il foro competente per la risoluzione delle controversie.

Ai sensi dell'art. 1, comma 17, della L. 190/2012, le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara, o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.

Misure organizzative	
Introduzione dei protocolli e dei patti nelle procedure di affidamento	
Tempi	Uffici Responsabili
Entro 30 giorni dal ricevimento dei protocolli	Tutti i Dirigenti dei Settori competenti, Servizio Contratti e appalti

15. 12 Revisione dei processi di privatizzazione e di esternalizzazione di funzioni, attività strumentali e servizi pubblici

Il PNA indica alle pubbliche amministrazioni, titolari di partecipazioni in enti di diritto privato una serie di misure di prevenzione della corruzione coerente con il processo di revisioni delle partecipazioni mirato a garantire maggiore imparzialità e trasparenza con particolare riguardo alle attività di pubblico interesse affidate agli enti partecipati.

Misure organizzative	
Piano di razionalizzazione delle società e degli enti di diritto privato partecipate dall'ente	
Tempi	Uffici Responsabili
Misura in atto con aggiornamento annuale	Direttore Generale; Settore Finanziario;

Misure organizzative	
Monitoraggio sull'attuazione da parte dei soggetti partecipati degli adempimenti previsti dalla legge	
Tempi	Uffici Responsabili
Misura in atto	Settore Finanziario;

15. 13 Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile

È particolarmente importante il coinvolgimento dell'utenza e l'ascolto della cittadinanza attraverso azioni di sensibilizzazione per la promozione della cultura della legalità anche attraverso la realizzazione e pubblicazione sul sito sul rapporto delle Province

Misure organizzative	
Raccolta dati presso l'URP di segnalazioni dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi. Creazione di un sistema informatizzato di comunicazione/ricezione delle segnalazioni direttamente al Responsabile anticorruzione	
Tempi	Uffici Responsabili
Misura in atto	Tutti i Dirigenti dei Settori competenti, Settore Amministrativo; URP Responsabile Anticorruzione

Art. 16 -Misure Specifiche finalizzate alla prevenzione della corruzione

16. 1 Adeguamento regolamenti di organizzazione

Tutti i regolamenti di organizzazione hanno necessità di essere adeguati e aggiornati periodicamente alla normativa vigente e rivisti secondo le logiche della prevenzione della corruzione.
A tal fine sarà implementata l'attività di ulteriore ricognizione di tutti i regolamenti dell'ente da sottoporre a revisione.

Misure organizzative	
Revisione dei regolamenti dell'Ente e adeguamento degli stessi alle normative vigenti	
Tempi	Uffici Responsabili
2020-2021-2022	Tutti i Dirigenti dei Settori competenti

16.2 Gestione appalti

La programmazione degli appalti di lavori, servizi e forniture dovrà privilegiare metodi di affidamento che limitino il più possibile la lievitazione dei prezzi. La progettazione, sin dalla fase preliminare, dovrà eseguire preventivamente analisi, perizie, approfondimenti, sopralluoghi e sondaggi tali da poter determinare costi definitivi e non approssimativi e non soggetti a revisione.

La gestione degli appalti dovrà essere programmata in modo tale che il rischio di esecuzione incomba sull'appaltatore nell'ambito del c.d. "Rischio d'impresa" e non sulla stazione appaltante.

I computi metrici e prestazionali saranno redatti in modo tale da concludere appalti a corpo e chiavi in mano. Il metodo a misura sarà applicato ove sia dimostrato che corrisponda all'interesse dell'Ente e non comporti maggiori oneri economici.

Particolare attenzione sarà posta alla giustificazione nella individuazione di opere in cui il frazionamento sia funzionale alle utilità e alla programmazione dell'Ente anche in termini di acquisizione delle necessarie risorse finanziarie.

Assicurare il confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alle gare, anche ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati. Per tutti i casi di esecuzione di lavori in affidamento diretto previsti nel relativo regolamento, si dovrà applicare un ribasso percentuale, pari alla media aritmetica dei ribassi risultanti nelle ultime procedure di gara espletate dall'Amministrazione, e comunque non può essere inferiore all'8%.

Obbligo di utilizzo prioritario degli acquisti a mezzo CONSIP e/o del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).

Verifica della congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione (secondo i prezziari regionali o indagini di mercato);

Assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti affidati in economia;

L'inosservanza degli obblighi di cui al presente punto, da parte dei Dirigenti e dei responsabili di servizi comporterà responsabilità disciplinare e sarà valutato dall'Organo di Valutazione.

La provincia di Viterbo intende privilegiare in linea di massima il principio della libera concorrenza e del *favor participationis*.

a) Utilizzo di sistemi automatizzati (Convenzioni CONSIP, MEPA, etc.) per l'individuazione del contraente nell'ambito di affidamenti di lavori, servizi e forniture.

Tutte le amministrazioni pubbliche sono tenute a ricorrere agli strumenti di approvvigionamento e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali per gli acquisti di energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile.

Misure organizzative per l'attuazione	
Obbligo di utilizzazione degli albi telematici per la realizzazione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi	
Tempi	Uffici Responsabili
Misura in atto	Tutti i Dirigenti dei Settori competenti

Misure organizzative per l'attuazione	
Con riferimento alla funzione di Stazione Unica Appaltante della Provincia di Viterbo predisposizione di protocolli e convenzioni con gli enti aderenti per lo svolgimento delle attività e dei compiti assegnati	
Tempi	Uffici Responsabili

Misura in atto	Settore Amministrativo -
----------------	--------------------------

b) Acquisto beni e servizi sotto soglia: Rispetto normativa di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

La legge 55/2019 di conversione del Decreto Sblocca Cantieri modifica, per la terza volta in pochi mesi, la disciplina delle procedure sotto soglia, prevedendo un certo alleggerimento procedurale, con il passaggio dalla procedura negoziata ad un affidamento diretto, pure se limitato da una serie di vincoli procedurali.

Se per gli appalti (di tutte le tipologie) sotto i 40 mila euro non vi è alcuna novità rispetto al testo previgente, rimanendo l'affidamento diretto "puro", le modifiche riguardano gli appalti di valore superiore i 40 mila euro, soprattutto in materia di appalti di lavori.

La nuova norma prevede l'**affidamento diretto dei lavori e dei servizi, previa però consultazione di almeno tre preventivi (per i lavori) o di cinque preventivi (per i servizi e le forniture)**: si tratta di una procedura ibrida a metà tra l'affidamento diretto vero e proprio e una procedura di gara informale.

Non è quindi più prevista la procedura negoziata per gli appalti di lavori fino ai 150 mila euro e per gli appalti di servizi e forniture sotto le soglie comunitarie (le soglie di cui all'art. 35 per servizi e forniture, **ordinariamente 221 mila euro**).

Rimane tuttavia un limite relativamente alle modalità della procedura, quanto meno per quanto riguarda i servizi e le forniture: i soggetti a cui chiedere preventivi sono individuati *"sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti"*.

Per i lavori, invece, le modalità procedurali sembrano essere rimesse alla discrezionalità delle stazioni appaltanti.

Altra novità dello Sblocca Cantieri è la previsione della fascia dei lavori tra i 150 mila e i 350 mila euro, in cui viene prevista la procedura negoziata con invito di 10 operatori (e non più di quindici).

Le cinque fasce di valore previste per gli appalti sotto soglia

A seguito della legge di conversione del Decreto sblocca cantieri le fasce di importo diventano cinque, con differenziazione ulteriore per appalti di lavori, da un lato, e di servizi e forniture, dall'altro.

La **prima fascia** è quella per i contratti di valore più basso, cioè quelli **fino a 40.000 euro**, per i quali è mantenuta la possibilità di **affidamento diretto** (*"mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta"*).

Su questo tipo di appalti non vi è quindi nessuna novità rispetto al testo originario dell'articolo, che invece viene modificato a partire per i valori più elevati.

La **seconda fascia** ricomprende i **contratti tra 40.000 euro e inferiori a 150.000 euro**, la disciplina è diversa a seconda tratti di lavori ovvero di forniture e servizi.

Per i lavori è previsto l'**affidamento diretto** previa valutazione di almeno tre preventivi, peraltro *"ove esistenti"*.

Per le **forniture e i servizi** è previsto il ricorso alla **procedura negoziata** previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di fiducia.

Con particolare riferimento ai lavori, secondo l'ANAC (che si è pronunciata sull'ipotesi prevista nella legge di bilancio 2018) il procedimento sostanzialmente varia di poco rispetto alla procedura

negoziata, dato che, sempre secondo l'Autorità, anche in questo caso gli operatori dovranno essere individuati tramite indagine di mercato o utilizzando gli albi interni delle stazioni appaltanti.

La **terza fascia** riguarda **i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro**.

Per questi contratti l'affidamento deve avvenire ricorrendo alla **procedura negoziata** previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di fiducia, e comunque nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

Successivamente si prevede la **quarta fascia** di valore, anch'essa relativa solo ai lavori, che ricomprende **i contratti tra i 350.000 euro e 1 milione di euro**.

Anche in questa fascia è prevista la **procedura negoziata** a inviti, tuttavia con la previsione che i soggetti da invitare alla procedura negoziata debbano essere almeno quindici, sempre se esistenti in tale numero.

Infine, per la **quinta fascia** corrispondente ai lavori il cui **importo sia superiore al milione di euro**, si prevede il ricorso alla **procedura aperta**. In questo caso è possibile prevedere l'applicazione del meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale, se il numero delle offerte è pari o superiore a dieci.

Tutti i Dirigenti che adottano atti e provvedimenti nelle materie sopra indicate hanno l'obbligo di adeguare ogni relativo adempimento alle prescrizioni sopra richiamate.

In sede di controllo successivo, la riscontrata difformità degli atti dalle prescrizioni di cui al sopra citato decreto, oltre a determinare l'esito negativo del controllo, costituirà "grave irregolarità nella gestione" con conseguenziale comunicazione al Presidente, al Nucleo di Valutazione, al Collegio dei Revisori dei Conti nonché, qualora ne ricorrano i presupposti, alla Sezione Regionale della Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale.

Misure organizzative per l'attuazione	
<ul style="list-style-type: none"> • Istituzione di un registro degli affidamenti diretti contenente informazioni su (provvedimento di affidamento; oggetto dei lavori; operatore economico affidatario; importo impegnato e liquidato). • Pubblicazione del registro sul sito web istituzionale dell'ente nella sezione Trasparenza • Si intende implementare i controlli successivi, mediante invio di report semestrale da parte del Dirigente del Settore al R.P.C.T. sul numero di affidamenti effettuati. 	
Tempi	Uffici Responsabili
Misura in atto	Tutti i Settori per competenza

c) lavori di somma urgenza

Lavori d'urgenza

Nelle ipotesi in cui l'affidamento dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere in via d'urgenza e l'esecuzione sia improrogabile, per causa di eventi imprevisti ed imprevedibili, ricorrendo i presupposti di legge, il tecnico (responsabile del procedimento) deve redigere apposito verbale: il verbale deve indicare esattamente e con chiarezza: lo stato di fatto ed i pericoli o le necessità attuali; le cause che lo hanno provocato; i lavori necessari per rimuoverlo; le possibili conseguenze per le ipotesi di non intervento o di ritardo nell'intervento, nonché ogni eventuale valutazione circa le modalità alternative di intervento. Il verbale compilato dal tecnico all'uopo incaricato è controfirmato dal Dirigente del Settore. Il verbale deve essere altresì corredato da perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori da eseguirsi, e permettere la relativa copertura finanziaria e la formalizzazione dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori.

Lavori di somma urgenza

La somma urgenza è rappresentata da tutte quelle circostanze che non consentano alcun indugio nell'adozione degli interventi. Il tecnico che si reca per primo sul luogo deve redigere apposito verbale: il verbale deve indicare esattamente e con chiarezza: lo stato di fatto ed i pericoli o le necessità attuali; le cause che lo hanno provocato; i lavori necessari per rimuoverlo; le possibili conseguenze per le ipotesi di non intervento o di ritardo nell'intervento, nonché ogni eventuale valutazione circa le modalità alternative di intervento. Il verbale compilato dal tecnico all'uopo incaricato è controfirmato dal Dirigente del Settore. L'affidamento dell'immediata esecuzione dei lavori può avvenire entro il limite di 200.000,00 Euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità ai sensi dell'art. 163 del D.l.gs. 50/2016 .

Per gli interventi di estrema urgenza si rinvia alle condizioni stabilite dall'art. 9 (Interventi di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica -AFAM) del D.L. 133/2014 convertito in Legge 164/2014 (Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.)

Misure organizzative per l'attuazione	
-Istituzione di un registro delle urgenze e somme urgenze, contenente informazioni su (Estremi del verbale indicante lo stato di fatto e delle ragioni dell'urgenza; provvedimento di affidamento; oggetto dei lavori; operatore economico affidatario; importo impegnato e liquidato). -Pubblicazione del registro sul sito web istituzionale dell'ente nella sezione Trasparenza -Si intende implementare i controlli mediante Report semestrale dal Dirigente del Settore al R.P.C. sul numero di somme urgenze/appalti di lavori effettuati e somme spese in rapporto agli stanziamenti assegnati.	
Tempi	Uffici Responsabili
Misura in atto	Tutti i Settori per competenza

16. 3 Adempimenti in materia di predisposizione di atti di natura provvedimentale

a) Fase della trattazione ed istruttoria degli atti:

nei procedimenti ad istanza di parte, rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza, fatte salve le eccezioni stabilite da leggi o regolamenti;

nei procedimenti ad istanza d'ufficio seguire l'ordine imposto da scadenze e priorità stabilite da leggi, regolamenti, atti deliberativi, programmi circolari, direttive etc. Predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori nel rispetto del codice di comportamento.

Rispettare il divieto di aggravio del procedimento. Al riguardo distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale, in modo che per ogni provvedimento, di norma, siano coinvolti almeno due soggetti: l'istruttore ed il dirigente responsabile del Settore.

Nella formazione dei provvedimenti, soprattutto quelli ad ampia discrezionalità amministrativa e tecnica deve essere inserita adeguata motivazione. I provvedimenti conclusivi dei procedimenti debbono riportare nella premessa sia il preambolo che la motivazione. In particolare nella premessa devono essere richiamati tutti gli atti prodotti, anche interni, per addivenire alla decisione finale. La motivazione indica i presupposti di fatto e la ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione finale sulla base dell'istruttoria.

La motivazione deve essere il più possibile precisa, chiara e completa.

Tutti gli uffici, dovranno adottare, per quanto possibile, uno stile comune e utilizzare gli schemi che vengono a tal fine predisposti.

b) Fase della attuazione delle decisioni:

I dirigenti sono tenuti a redigere ed aggiornare la mappatura di tutti i procedimenti/processi dell'Ente con i relativi termini di conclusione. Il dirigente di ciascun Settore competente per la gestione dei procedimenti amministrativi è altresì responsabile del monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali sul sito web istituzionale della Provincia.

Con decreto presidenziale n. 313 del 14.10.2016, veniva approvato il Piano di Audit per il controllo successivo contenente i riferimenti normativi e gli adempimenti propedeutici da porre in essere preliminarmente alla formazione dei vari tipi di provvedimenti dirigenziali.

Ai fini di semplificazione amministrativa l'Ente con delibera di Consiglio Provinciale n. 38 del 15.10.2018 ha approvato il nuovo Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni con particolare riguardo ai controlli preventivi mediante l'Organismo di Audit interno, sopprimendo

in particolare i controlli preventivi, non espressamente previsti, sopprimendo in particolare i controlli preventivi, non espressamente previsti, ma individuando modalità diverse più compatibili con l'attuale assetto organizzativo, rivolgendo l'attività ad una verifica successiva anche a campione.

Misure organizzative per l'attuazione	
Adeguamento e aggiornamento di tutte le check-list alle modificazioni e normative intervenute per il controllo successivo	
Tempi	Uffici Responsabili
Misura in atto	Segretario Generale/Direttore in collaborazione con i dirigenti dei Settori

Misure organizzative per l'attuazione	
Aggiornamento del Registro unico in forma digitale delle scritture private contenente la registrazione in modo progressivo i dati relativi al contraente, l'importo del contratto e la durata, corredato dalla scansione del contratto sottoscritto in forma digitale	
Tempi	Uffici Responsabili
Misura in atto	Settore Finanziario- Servizio Appalti e contratti

16. 4 Adempimenti in materia di riconoscimento di debiti fuori bilancio

In continuità con i precedenti PTCP , il presente Piano anticorruzione ha previsto, tra le aree di rischio afferente agli “adempimenti finanziari e contabili”, le procedure di riconoscimento di debiti fuori bilancio cui all’art. 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

I debiti fuori bilancio sono senz’altro sintomo di “maladministration” e di inefficienze e, in quanto tale, costituiscono un processo che rientra all’interno di un'area di rischio meritevole di adeguate azioni di trattamento.

A tal fine, nell’ambito delle attività di riconoscimento di debiti fuori bilancio deve prestarsi particolare attenzione alla rilevazione degli elementi di criticità indicativi di anomalie gestionali; tale rilevazione dovrebbe consentire ai competenti Uffici l'accertamento di eventuali responsabilità di carattere amministrativo-contabile dei Dirigenti/Funzionari che hanno curato i procedimenti dai quali è scaturita la formazione dei debiti.

Ciò dovrà consentire una valutazione dei comportamenti gestionali tenuti dai Dirigenti sia nella fase di formazione del debito che in quella successiva, altrettanto importante, dell’istruttoria della deliberazione di riconoscimento.

Misure organizzative per l'attuazione	
Controllo sistematico su tutte le deliberazioni di riconoscimento dei debiti fuori bilancio	
Tempi	Uffici Responsabili
Misura in atto	Segretario Generale/Direttore

16. 5 Responsabilizzazione dei soggetti referenti anticorruzione

Tra le misure finalizzate alla riduzione e prevenzione dei fenomeni corruttivi si ritiene indispensabile quella finalizzata a responsabilizzare maggiormente i soggetti referenti in materia di anticorruzione e trasparenza affinché verifichino e monitorino costantemente, all'interno della struttura di appartenenza, il rispetto di tutte le misure previste dal presente Piano e dalla normativa vigente nella predisposizione e successiva adozione degli atti di competenza.

Misure organizzative per l'attuazione	
Riunioni periodiche con cadenza semestrale con tutti i Referenti in merito allo stato di attuazione delle misure previste dal presente Piano.	
Tempi	Uffici Responsabili
Cadenza semestrale	Tutti i Referenti, Dirigenti e RPCT

Art. 17 - Attività di controllo – i Controlli interni

Un efficace sistema di prevenzione passa necessariamente attraverso un sistema integrato di controlli amministrativi e contabili, nella fase preventiva e successiva di formazione degli atti.

Per tale motivo, il presente Piano, ai fini della attività di prevenzione e di accertamento degli eventi di corruzione, si avvale dell'Organismo di supporto al Segretario – costituito essenzialmente dai dirigenti e da referenti dei Settori - previsto dal Regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 38 del 15.10.2018.

In particolare, il controllo di legittimità sugli atti dell'Ente, così come dispone l'art. 147-bis del TUEL è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni Dirigente di Settore ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Qualora i soggetti, interni o esterni, che abbiano parte in uno dei procedimenti delle aree indicate a rischio, avvertono l'esistenza di gravi indizi di corruzione, la potranno segnalare al Responsabile anticorruzione fornendo dettagliata descrizione dei gravi indizi. Ai fini del presente Piano ricorrono gravi indizi quando venga accertato il verificarsi nel procedimento di comprovati indicatori di rischio.

Si procederà pertanto alla verifica delle segnalazioni, effettuando riscontri istruttori con poteri ispettivi da cui potranno discenderne conclusioni del caso con decisione di archiviazione o di contestazione.

In quest'ultimo caso potrà proporsi all'organo burocratico di vertice i provvedimenti consequenziali di natura amministrativa avendo cura, nei limiti del possibile, di salvaguardare la conclusione del procedimento.

E' fatto comunque salvo l'obbligo di denuncia in sede penale nel caso in cui emergano comportamenti rilevanti con riferimento, a titolo esemplificativo, ai reati di: concussione (art. 317 c.p.), corruzione (art. 318/322 c.p.), estorsione (art. 629 c.p.), truffa (art. 640 c.p.), turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Misure organizzative per l'attuazione

Obbligo di sottoposizione degli atti al controllo successivo nella percentuale definita attraverso campionatura casuale mediante utilizzo del sistema informatico SID.	
Tempi	Uffici Responsabili
Misura in atto	Tutti i Dirigenti e RPCT

Art. 18 – Misure organizzative in materia di antiriciclaggio

La normativa antiriciclaggio ha lo scopo di impedire, o comunque rendere difficile, la circolazione del denaro proveniente da azioni illegali, anche a scopo di finanziamento di azioni terroristiche, attraverso una serie di prescrizioni valide anche per gli Enti Pubblici.

Con il D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 90 l'Italia ha recepito la Direttiva UE 2015/849 (cosiddetta IV direttiva antiriciclaggio) andando a modificare in maniera significativa il D. Lgs. 231/2007. In particolare adesso è chiarito che la disciplina si applica a tutte le amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del Dl Lgs 165/2001 e pertanto anche alle Amministrazioni Pubbliche.

Il 19 novembre 2018 sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 le “Istruzioni sulla comunicazione di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni”, del 23 aprile 2018, dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) istituita presso la Banca d'Italia.

Con esse sono state dettate specifiche linee guida per le pubbliche amministrazioni, chiamate ad adottare le necessarie procedure interne per l'attuazione delle misure di antiriciclaggio. In particolare sono stati definiti quegli specifici indicatori di anomalia nel contesto della pubblica amministrazione, la cui mancanza aveva determinato, fino ad oggi, le principali difficoltà nell'applicazione della vigente normativa di settore, il d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

Quest'ultimo, come di recente modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90, prevedeva infatti all'art. 10, comma 4, che la UIF adottasse, al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, apposite istruzioni recanti “i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della relativa comunicazione nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette”.

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 90/2017, il raggio di azione entro il quale le pubbliche amministrazioni possono muoversi, effettuando i dovuti controlli e l'eventuale comunicazione alla UIF, è stato circoscritto alle specifiche aree di competenza richiamate all'art. 10, comma 1, del d.lgs. 231/2017:

- a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

Con riferimento a ciascuno dei suddetti ambiti – che è bene notare – coincidono perfettamente con i settori a maggior rischio corruttivo individuati dalla legge “anticorruzione” della legge Severino (legge 6 novembre 2012, n. 190), la UIF, nelle proprie istruzioni, detta specifici indicatori di anomalia connessi:

- a) con l'identità o il comportamento del soggetto a cui è riferita l'operazione;
- b) con le modalità di esecuzione delle operazioni, e declinati per:

- – il settore appalti e contratti pubblici
- – il settore finanziamenti pubblici
- – il settore immobili e commercio.

Le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 10, comma 4 del decreto legislativo 231/2007, “nel quadro dei programmi di formazione continua del personale realizzati in attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, adottano misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti delle fattispecie meritevoli di essere comunicate ai sensi del presente articolo.”

Codifica di aree e procedimenti a rischio, individuazione di un responsabile (qui antiriciclaggio, alias “gestore”), formazione tecnica del personale, obbligo di comunicazioni ad un'autorità centrale, indicatori di comportamenti illeciti: sono tanti i punti di contatto che avvicinano la normativa “antiriciclaggio” a quella dell' “anticorruzione” della legge Severino.

Ciò fa, conseguentemente, propendere per una gestione ed un coordinamento unitario degli adempimenti di legge, richiesti dal legislatore nei due diversi ambiti; con la possibilità di arricchire il piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza di una nuova sezione, i cui contenuti potrebbero ben intrecciarsi ai principi del risk assessment e risk management, sui quali muove l'intero PTPCT.

E' bene rilevare, comunque, che nessun obbligo di collegamento è previsto dalla legge, essendo, quindi, lasciato all'ente la possibilità di definire i confini e le modalità per l'effettuazione del controllo sul riciclaggio e sul finanziamento al terrorismo.

Il legislatore non ha, peraltro, stabilito per le pubbliche amministrazioni alcuna sanzione per mancata attuazione delle disposizioni “antiriciclaggio”; è unicamente previsto all'art. 10, comma 6, d.lgs. 231/2007, che l'inosservanza delle norme assume rilievo ai fini dell'articolo 21, comma 1-bis, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, determinandosi responsabilità dirigenziale con conseguente eventuale decurtazione dell'indennità di risultato.

Per concludere, ciò che è valso e vale per l'applicazione della legge “anticorruzione” vale per la materia dell' “antiriciclaggio”: solo una forte volontà politica degli organi di indirizzo e di governo delle pubbliche amministrazioni – che, eventualmente, giochino anche la carta delle complementarietà delle disposizioni normative – può consentire una piena attuazione degli utili strumenti messi a disposizione dal legislatore.

Misure organizzative per l'attuazione	
Approfondimento analisi delle attività a rischio per la Provincia	
Tempi	Uffici Responsabili
31.12.2020	Tutti i Dirigenti e Responsabili uffici e servizi coinvolti e RPCT

Misure organizzative per l'attuazione	
Formazione dedicata per il personale maggiormente coinvolto	
Tempi	Uffici Responsabili
31.12.2020	Tutti i Dirigenti e RPCT

SEZIONE II - TRASPARENZA

Art. 19 - Attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.lgs. n. 97/2016

La presente sezione dedicata alla trasparenza è finalizzata ad individuare, programmare e monitorare nel tempo le iniziative previste dalla Provincia di Viterbo per garantire un adeguato livello di trasparenza, oltre che il rispetto della legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità all'interno dell'Ente.

Le amministrazioni pubbliche, compresi gli enti locali, ai sensi della L. 150/2009 e dei successivi decreti, devono assicurare la trasparenza, intesa come accessibilità totale a tutte le informazioni concernenti il funzionamento e la gestione della PA. Quello della garanzia dell'accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, rappresenta un obbligo disposto già dall'art. 11 comma 1 del D.Lgs. n. 150/2009 e costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

Nel corso degli anni, a partire dal 2012, con l'entrata in vigore della L. n. 190/2012 nonché attraverso il riordino della normativa in materia di Trasparenza, con il D.Lgs. n. 33/2013 e il D.Lgs. n. 97/2016, è intervenuto un rafforzamento del principio di trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, quale strumento atto a prevenire fenomeni di corruzione. Ne sono conseguiti: un rafforzamento del ruolo di programmazione, attuazione e controllo degli obblighi in materia, un incremento dei contenuti degli obblighi di pubblicazione/comunicazione nei confronti dell'utenza, oltre che una riorganizzazione dei meccanismi di controllo e attestazione da parte di organismi esterni.

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 97/2016 il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità non costituisce più allegato al Piano Triennale di prevenzione della corruzione, ma ne diventa parte integrante.

Il predetto decreto ha apportato numerosi cambiamenti alla normativa sulla trasparenza rafforzandone il valore di principio che caratterizza l'organizzazione e l'attività della pubblica amministrazione e i rapporti con i cittadini.

In particolare con il D. Lgs 97/2016, viene introdotto il nuovo Capo 1-bis al D. Lgs 33/2013, dal titolo "Diritto di accesso a dati e Documenti" che modifica l'art. 5 ed introduce i nuovi articoli 5-bis e 5-ter al D. Lgs 33/2013.

Il diritto di accesso civico permane nella forma tradizionale prevista dal testo previgente articolo 3 del d.lgs. 33/2013, quindi come obbligo di garantire la pubblicità delle informazioni previste dalla normativa e "diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli" per quanto riguarda quelle che devono essere pubblicate sul sito internet dell'ente. Questo principio viene ribadito dall'articolo 5, che stabilisce espressamente che *"l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione"*.

L'innovazione più rilevante apportata al d.lgs. 33/2013, come revisionato dal d.lgs. 97/2016, è rappresentata dall'introduzione "accesso civico". Si tratta di un nuovo strumento, sul modello anglosassone del FOIA (Freedom of Information Act), che consente ai cittadini di richiedere anche i dati e i documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare, e quindi complementare alla normativa sugli obblighi di pubblicazione in amministrazione trasparente, finalizzato a garantire la libertà di informazione di ciascun cittadino su tutti gli atti, i documenti e le attività delle pubbliche amministrazioni senza che occorra la dimostrazione di un interesse attuale e concreto per richiederne la conoscibilità.

La norma di riferimento è costituita dall'art. 5, commi 2 e 3 del D. Lgs 33/2013, nel testo modificato dall'art. 6 del d.lgs. 97/2016 che così testualmente recita: "Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis. ". (art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013).

"L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2, non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione" (art. 5, comma 3, d.lgs. 33/2013).

Ulteriori importanti novità normativa vengono di seguito dettagliate:

Le modifiche apportate all'art. 3 del d.lgs. 33/2013 dal D lgs. 97/2016 prevedono la possibilità di pubblicare informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione, in sostituzione della pubblicazione integrale, conferendo all'ANAC il compito di individuare i dati oggetto di pubblicazione riassuntiva con propria delibera da adottare previa consultazione pubblica e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, qualora siano coinvolti dati personali. Ciò in conformità con i principi di proporzionalità e di semplificazione e all'esclusivo fine di ridurre gli oneri gravanti sui soggetti tenuti a osservare le disposizioni del d.lgs. 33/2013.

L'art. 9, del D. Lgs 33/2013, come modificato dal D. Lgs 97/2016, nel confermare la piena accessibilità delle informazioni pubblicate nella autonoma sezione denominata "Amministrazione Trasparente" collocata nella home page del sito istituzionale, prevede al fine di evitare inutili duplicazioni, espressamente la possibilità di sostituire la pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente con un collegamento ipertestuale ad altra sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati.

Il nuovo articolo 9 – bis del d. lgs. 33/2013, introdotto dal d. lgs. 97/2016, in base al quale qualora i dati che le amministrazioni e gli enti sono tenute a pubblicare ai sensi del d. lg. 33/2013 corrispondano a quelli già presenti nelle banche dati indicate nell'allegato B) del d. lgs. 33/2013, le amministrazioni e gli enti assolvono agli obblighi di pubblicazione mediante la pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti dagli stessi detenuti all'amministrazione titolare della corrispondente banca dati. Nella sezione "amministrazione trasparente" dei rispettivi siti istituzionali è inserito un mero collegamento ipertestuale alle banche dati contenenti i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione.

Modifiche sull'obbligo di pubblicazione e anticorruzione

La provincia di Viterbo pubblicherà sul proprio sito, all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente", i dati dei propri pagamenti, con l'indicazione della tipologia di spesa, dell'ambito temporale di riferimento e dei beneficiari, con esclusione delle spese di personale che vengono pubblicate in altre sezioni, ai sensi degli articoli da 15 a 20 del D.Lgs 33/2013.

Durata dell'obbligo di pubblicazione. Viene abrogato il comma 2 dell'art. 9 del D.lgs 33/2013 che prevedeva le sezioni del sito di archivio. La disciplina vigente prevede, in sintesi, che i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria devono rimanere sul sito web per un periodo di 5 anni o, per alcune tipologia di dati, per un periodo inferiore determinato dall'ANAC, oltre il quale vengono eliminati dal sito, ma possono essere chiesti con le modalità dell'accesso civico.

Nuovi obblighi di pubblicazione

I dirigenti devono comunicare all'amministrazione gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione al limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate fissato in 240.000 euro lordi annui (ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del D.L. 66/2014). Vi è l'obbligo dell'amministrazione, a cura del dirigente del personale, di pubblicare sul sito l'ammontare complessivo degli emolumenti per ciascun dirigente e dei soggetti che svolgono funzioni dirigenziali delegate, (comma 1-ter dell'art. 14);

I dati da pubblicare sono:

- atto di nomina o proclamazione;
- curriculum;
- compensi e rimborsi connessi alla carica;
- dati relativi ad altre cariche presso enti pubblici e privati e ad altri incarichi con oneri sulla finanza pubblica;

La disposizione infine specifica che gli obiettivi di trasparenza devono essere riportati nei contratti di conferimento degli incarichi dirigenziali e, conseguentemente, il loro mancato raggiungimento comporta responsabilità dirigenziale (art. 14).

Il dirigente competente ha l'obbligo di pubblicazione dei criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.

Modifiche riguardanti gli obblighi sulle procedure d'appalto

Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture:

La disposizione dell'art. 31 del decreto in oggetto conferma gli obblighi già previsti dall'art. 1 comma 32 della legge 190/2012, richiamando la possibilità dei collegamenti ipertestuali con le banche dati, e, inoltre, richiama gli obblighi di pubblicazione previsti dal nuovo codice degli appalti, decreto legislativo n. 50/2016.

Il predetto decreto legislativo n. 50/2016 prevede, all'art. 29, la pubblicazione delle seguenti informazioni e documenti:

- tutti gli atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture;

- tutti gli atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni;
- il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, entro due giorni dall'adozione;
- la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti;
- i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Sanzioni e scadenze

L'art. 47 del d.lgs 33/2013 prevede la sanzione, a carico del titolare di incarico politico, di amministrazione e di direzione, per la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati. L'art. 38 del decreto in oggetto aggiunge la previsione che la stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati, e, inoltre, la stessa sanzione si applica per la mancata pubblicazione dei dati sui pagamenti di cui all'art. 4 bis. Si chiarisce che le sanzioni sono irrogate dall'ANAC, che disciplinerà il procedimento di irrogazione delle sanzioni con proprio regolamento.

Art. 20 - Il collegamento tra trasparenza e ciclo performance

Nel corso del 2020 dovrà essere garantito un maggior raccordo tra Trasparenza e Ciclo della Performance, per un maggior controllo degli obiettivi di trasparenza e dalla loro misurazione e valutazione ai fini dell'individuazione dei livelli di performance dell'Ente e individuale. Con il Piano esecutivo di gestione/Piano degli Obiettivi 2020 dovranno essere individuati ed assegnati ai singoli Centri di responsabilità, gli obiettivi di gestione, le risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance.

Il PEG trae il proprio fondamento dalle priorità politiche contenute nel programma di mandato presentato dal Presidente al Consiglio Provinciale, nonché dalla ulteriore declinazione degli obiettivi strategici ed operativi contenuti nel Documento Unico di Programmazione – DUP 2020-2022 (Approvato unitamente al bilancio di previsione) con deliberazione del Consiglio provinciale n. 56 del 10 dicembre 2019. In particolare le misure di prevenzione della corruzione e gli adempimenti degli obblighi di trasparenza, costituiscono specifici obiettivi inseriti nel Piano della Performance.

Con la prossima realizzazione del Piano della Performance e PEG 2020, sarà ulteriormente migliorato il sistema di controllo e verifica relativo sia la misurazione degli obiettivi della trasparenza nonché il sistema di controllo amministrativo sulla base della verifica basata sul nuovo Regolamento sui controlli interni.

Infine, le stesse attestazioni prodotte dall'NIV (come da indicazioni A.N.AC.) sull'applicazione della normativa in tema di trasparenza, e sulla performance dell'Ente, permetteranno di individuare eventuali inadeguatezze nell'adempimento degli obblighi e degli obiettivi di trasparenza.

Le misure organizzative per la realizzazione degli obiettivi della Trasparenza per gli anni 2020 –2022

Gli obiettivi e le misure organizzative sono indicate nel prospetto che segue:

Misure organizzative per la Trasparenza	
<p>-Continuare a garantire l’attuazione degli obblighi di trasparenza sanciti dalla L.190/2012 e dal D.lgs. 33/2013 come modificato e integrato dal D.Lgs. 97/2016;</p> <p>-Aggiornamento delle sezioni del portale Amministrazione Trasparente alle innovazioni legislative introdotte dal D.lgs. n. 97/2016 in materia di obblighi di pubblicità;</p> <p>-Monitoraggio pubblicazioni trasparenza, implementazione del monitoraggio semestrale delle pubblicazioni tramite verifica dei riscontri riportati dalla dirigenza sulla <i>check list</i> contenente i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria in concomitanza all’esercizio del controllo amministrativo degli atti e dei contratti. Gli esiti dei controlli saranno inoltre utili alla valutazione della <i>performance</i> grazie a specifici indicatori inseriti nei documenti componenti il ciclo della <i>performance</i>.</p>	
Tempi	Uffici Responsabili
Misura in atto	Tutti i Dirigenti dei Settori per quanto di competenza ; URP
- Nomina del Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (RASA)	
Tempi	Uffici Responsabili
Misura in atto	Nomina del dott. Belli di cui al decreto del Presidente della Provincia n. 140 del 24.05.2019.
Presentazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	
Tempi	Uffici Responsabili
A seguito dell’approvazione da parte del Presidente	RPCT
Promozione e pubblicizzazione della Giornata della trasparenza	
Tempi	Uffici Responsabili
Entro il 31 dicembre 2020	RPCT; URP
<p>-Progressiva estensione dei sistemi informatici che possano garantire automatismo delle pubblicazioni su Amministrazione Trasparente (processo di ulteriore dematerializzazione e automazione dei meccanismi di pubblicazione degli atti ai fini della trasparenza).</p> <p>-gestione accesso civico centralizzato all’URP per il monitoraggio delle istanze accesso civico e creazione del registro degli accessi</p>	
Tempi	Uffici Responsabili
Entro il 31 dicembre 2020	Settore Amministrativo – Servizio CED
<p>-Proposta di adozione di un regolamento interno sulle distinte tipologie di accesso (documentale ex lege 241/90, civico “semplice” e civico “generalizzato” ex artt. 5 e succ. del D. Lgs. n. 33/2013,</p> <p>-Predisposizione di apposita modulistica per le richieste di accesso civico, in esecuzione del regolamento.</p>	
Tempi	Uffici Responsabili
Entro il 31 dicembre 2020	Settore Amministrativo – servizio CED

Allegato “Elencazione degli obblighi di pubblicazione e della tempistica della pubblicazione”

Il predetto elenco “Trasparenza” in allegato, segue in linea generale le delibere A.N.AC. che via via si sono succedute (n. 105/2010, n. 2/2012, n. 50/2013 e da ultimo la Delibera n. 1310 dell’ANAC approvata nell’adunanza del 28 dicembre 2016 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016” che sintetizza per ciascuna categoria di contenuti obbligatori, la periodicità di aggiornamento/inserimento su web ed il settore/servizio/referente responsabile della pubblicazione.

Si evidenzia che nel corso dell’anno 2020 sarà effettuata un’articolazione del sistema informativo provinciale al fine di garantire una migliore funzionalità ed un progressivo aggiornamento e potenziamento che consenta, già nelle fasi di predisposizione dell’atto amministrativo, la predisposizione automatica per l’avvio alla procedura di pubblicazione nelle apposite sezioni degli estratti e dei documenti per gli adempimenti degli obblighi di pubblicazione.

Si specifica che, fermo restando la responsabilità in capo a ciascun dirigente dell’adempimento degli obblighi di trasmissione e di pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. n. 33/2013 come novellato dal D.lgs. n. 97/2016, l’URP garantisce attività di coordinamento e supporto alle pubblicazioni sul portale “Amministrazione Trasparente”.